SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

151ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1969

Presidenza del Vice Presidente GATTO,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Annunzio di domanda . . . . . *Pag.* 8412

CONGEDI 8411

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 8411

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 8412

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente 8411

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 8411

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Proroga dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato di appello » **(520)**, col seguente titolo: « Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'appello »:

GAVA, *Ministro di grazia e giustizia* . *Pag.* 8421
IANNELLI 8413
LUGNANO 8415
MANNIRONI, *relatore* 8418

« Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie » **(442)**, d'iniziativa del senatore Spagnolli e di altri senatori:

BONAZZI 8429
* BORSARI 8425, 8434

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

FINIZZI . . . . . *Pag.* 8431
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 8433, 8434, 8435
MENCHINELLI 8424, 8435
MURMURA, *relatore* . . . . . 8432 e *passim*

« Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia » (**73**-*Urgenza*), d'iniziativa del senatore Valsecchi Pasquale:

BELLISARIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 8450 e *passim*
BRAMBILLA 8435
DI PRISCO 8439
MARIS . . . . . *Pag.* 8442
TORELLI, *relatore* . . . . . 8446 e *passim*
VALSECCHI Pasquale 8455

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 8457, 8458, 8460

PETIZIONI

Annunzio 8412

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente GATTO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

A T T A G U I L E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Ricci per giorni 3, Zaccari per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

TOGNI e PIERACCINI. — « Nuova disciplina degli arenili destinati ad uso balneare e turistico » (721);

DEL NERO, BALDINI e LIMONI. — « Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica » (722);

TANUCCI NANNINI. — « Interpretazione autentica della legge 8 luglio 1941, n. 868, riguardante i benefici economici a favore di combattenti della guerra 1940-45 per benemerenze allora acquisite » (723).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del commercio con l'estero:

« Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero » (724).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), i seguenti disegni di legge, già deferiti a detta Commissione in sede referente, le sono deferiti in sede deliberante:

« Ripristino in via transitoria di classi ad ordinamento speciale presso gli istituti professionali per il commercio e femminili e riconoscimento dei diplomi di qualifica » (533-*Urgenza*);

BALDINI ed altri. — « Estensione dei benefici della legge 21 aprile 1965, n. 449, ai titolari dei diplomi rilasciati dalle ex scuole tecniche e professionali femminili di Stato e legalmente riconosciute » (596).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Delega al Governo per l'emanazione di norme modificative ed integrative del decre-

to del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari » (694), previo parere della 1ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

SEGNANA ed altri. — « Provvidenze a favore del patrimonio forestale danneggiato dalle alluvioni del novembre 1966 nelle province di Belluno, Trento e Udine » (688), previo parere della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati DE MARIA ed altri. — « Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva » (703), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) *e 3ª* (Affari esteri):

Iniziativa popolare. — « Elezione unilaterale diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo » (706), previ pareri della 5ª Commissione e della Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta pomeridiana di ieri, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato il seguente disegno di legge:

DE LUCA. — « Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con la legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sulla assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata » (18), *con il seguente nuovo titolo*: « Integrazione dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sulla assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata ».

Comunico inoltre che, nella seduta di stamane, la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha approvato il seguente disegno di legge:

Deputati SCARASCIA MUGNOZZA e DE MEO. — « Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare » (485).

Annunzio di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Raia, per duplice reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 595, terzo comma, del Codice penale) (*Doc.* IV, n. 19).

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

La Signora Bois de Chesne Elisa, da Venezia, chiede un provvedimento legislativo inteso ad estendere i benefici previsti dalla legge n. 164 del 1967 ai cittadini che hanno contratto matrimonio dopo il 1958. (Petizione n. 30);

Il Signor Sciarratta Calogero, da Palermo, chiede un provvedimento legislativo inteso a stabilire che il servizio prestato, senza demerito, nelle carriere militari in qualità di ufficiale in SPE sia equiparato a quello prestato nella carriera direttiva. (Petizione numero 31).

P R E S I D E N T E . Tali petizioni, a norma del Regolamento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'Appello » (520) ed approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'Appello »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'Appello ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Iannelli. Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è all'esame di questa Assemblea un disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia, concernente la proroga dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di cassazione e la nomina a magistrato d'appello.

La legge 4 gennaio 1963, n. 1 e la legge 25 luglio 1966, n. 570, hanno — come ho già detto — disciplinato la progressione nelle funzioni dei magistrati d'appello e dei magistrati di tribunale. Per la progressione nelle funzioni dei magistrati d'appello a magistrati di cassazione l'articolo 15 della legge n. 1 del 1963 prevede la necessità per i consiglieri d'appello di prestare la loro attività per almeno un triennio presso gli uffici giudiziari e per i consiglieri partecipanti agli scrutini di presentare lavori giudiziari. Per la progressione nelle funzioni dei magistrati di tribunale a magistrati d'appello, l'articolo 1 della legge n. 570 del 1966 prevede la necessità per i giudici di prestare la loro attività per almeno un quinquennio presso gli uffici giudiziari e per i magistrati partecipanti agli scrutini di presentare lavori giudiziari.

Alla disciplina così delineata nei citati articoli 15 e 1 sono previste deroghe nell'articolo 33 della legge n. 1 del 1963 e nell'articolo 1, ultimo comma, della legge numero 570 del 1966.

L'articolo 33 e l'ultimo comma dell'articolo 1 prevedono infatti che i magistrati d'appello e i magistrati di tribunale addetti ad uffici non giudiziari e partecipanti rispettivamente agli scrutini per la nomina a magistrati di cassazione e a consiglieri di corte d'appello abbiano la facoltà di presentare, in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari, lavori di carattere e di natura amministrativa.

Queste deroghe tuttavia, ai sensi sempre dell'articolo 33 e dell'articolo 1, ultimo comma delle due leggi citate, hanno validità per un periodo transitorio di cinque anni, a partire per le due diverse categorie di magistrati considerate, dall'entrata in vigore della legge del 1963 e dall'entrata in vigore della legge del 1966. Detto periodo transitorio di cinque anni, come è stato messo in risalto e nella relazione ministeriale al disegno di legge presentato dal Ministro di giustizia e nella relazione redatta dal senatore Mannironi per la Commissione giustizia si è rivelato alla luce dell'esperienza assolutamente insufficiente e così in questi anni si è verificato un continuo, notevole esodo dagli uffici non giudiziari di magistrati in vista degli scrutini cui si sarebbero dovuti sottoporre per essere in gra-

do di presentare alla Commissione giudicatrice lavori giudiziari.

Tuttavia tale esodo ha determinato una disfunzione nei servizi degli uffici non giudiziari, i quali non vanno semplicemente individuati negli uffici delle diverse direzioni generali del Ministero di grazia e giustizia, in quanto tra gli uffici non giudiziari, a cui sono addetti attualmente i magistrati, debbono ricomprendersi anche la segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura e i commissariati degli usi civici.

La disfunzione verificatasi ha creato certamente una crisi nei cennati uffici non giudiziari. A questo proposito cade acconcio un chiarimento che vuole essere anche una precisazione. Si crede generalmente che i compiti cosiddetti amministrativi, attualmente affidati ai magistrati negli uffici non giudiziari, potrebbero essere svolti da semplici funzionari. Ebbene, a mio modesto avviso, questa è una credenza non fondata, non vera. La maggior parte dei cennati compiti non può essere che attribuita a magistrati. Si pensi alla delicata istruttoria delle pratiche per grazia, alla delicata istruttoria delle pratiche per liberazione condizionale; si pensi alle pratiche per le autorizzazioni a procedere; si pensi alle pratiche per la concessione della cittadinanza italiana; si pensi ancora alle pratiche così delicate per il mutamento del nome; si pensi all'elaborazione dei diversi disegni di legge d'iniziativa del Governo e in particolare d'iniziativa del Ministro della giustizia, concernenti tutti istituti giuridici di estrema, rilevante importanza; si pensi a tutti quei disegni di legge relativi all'ordinamento di vaste categorie di liberi professionisti, ovvero ancora a disegni di legge concernenti riforme di struttura del nostro ordinamento giuridico, come quelle relative alla riforma dei codici di rito e sostanziali (proprio ieri qui in Senato si è discusso della riforma degli istituti di prevenzione e pena). Sono tutti argomenti delicatissimi che vanno approfonditi da tecnici e studiati, elaborati da magistrati i quali hanno quella necessaria esperienza e possono portare quel necessario contributo a che questi provvedimenti, questi disegni di legge davvero esprimano il meglio. Si pensi ancora a tutta quella molteplice attività legislativa che è fatta in concomitanza e in accordo con altri Ministeri; e allora, se si ritiene che davvero quest'attività tecnico-legislativa, che quest'attività cosiddetta amministrativa è ai limiti di un'attività giurisdizionale, se si pensa a tutta questa molteplicità di compiti attribuiti ai magistrati addetti agli uffici non giudiziari, ci si convincerà ben presto come la presenza di magistrati e non di funzionari amministrativi sia assolutamente necessaria negli uffici non giudiziari. Se questo è vero, come è vero, dovrete convenire che non è facile provvedere alla sostituzione di magistrati che, attraverso il tempo, hanno acquisito quelle necessarie capacità, quella insostituibile esperienza nelle anzidette attività. D'altra parte, dobbiamo impedire che i magistrati attualmente addetti ad uffici non giudiziari si trovino in una posizione di minorità rispetto ai loro colleghi che svolgono funzioni giurisdizionali. Dobbiamo in definitiva dare la possibilità a quei magistrati di potere anch'essi partecipare agli scrutini presentando, in sostituzione dei lavori giudiziari e per un tempo non limitato, lavori di altra natura ma che sono sempre lavori di grande delicatezza e di rilevante importanza. Del resto, anche attraverso questi lavori i magistrati possono essere ampiamente giudicati e possono dimostrare le loro capacità tecniche, giuridiche e professionali, perchè anche l'attività cosiddetta amministrativa, onorevoli colleghi, può essere altamente formativa. Del resto, sono nel ricordo di noi tutti figure altissime di magistrati che hanno lasciato senza dubbio una impronta indelebile e che per un lungo periodo di tempo hanno prestato la loro attività proprio presso il Ministero di grazia e giustizia. Ricordo in quest'Aula con commossa devozione le figure di magistrati come Gaetano Azzariti, che per circa un trentennio ha retto l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia e che poi ha presieduto la Corte costituzionale; ricordo Antonio Manca, grande figura di magistrato, che è stato anch'egli giudice della Corte costitu-

zionale e per circa dieci anni ha retto l'ufficio e la direzione generale del personale del Ministero di grazia e giustizia. Ricordo anche il grande magistrato Andrea Torrente che prestò per qualche anno la sua opera presso il Ministero della giustizia nella direzione generale delle professioni legali.

Quindi è evidente che questi nomi stanno a dimostrare come anche quest'attività sia un'attività che può mettere in luce le capacità degli uomini di diritto. Allora questo disegno di legge, onorevole Ministro, cade acconcio perchè io ritengo che non è assolutamente possibile pensare che si possano ad un tratto sostituire magistrati senza che si preparino altri magistrati a questa attività che, pur essendo diversa da quella giurisdizionale in senso stretto, tuttavia è, come ripetevo poc'anzi, estremamente delicata.

Ho letto nella relazione del senatore Mannironi che ci sarebbe stato, come del resto è previsto dalla legge, il parere del Consiglio superiore della magistratura in ordine a questo disegno di legge. Il Consiglio avrebbe proposto infatti un emendamento nel senso che si sarebbe dovuto procrastinare il termine previsto dagli articoli 33 e 1, rispettivamente della legge del 1963 e del 1966, per un periodo di quattro anni, là dove per il disegno di legge governativo questo termine è prorogato fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

In linea di principio non avrei nulla da obiettare alla tesi esposta nel suo parere dal Consiglio superiore della magistratura, tuttavia sul piano psicologico sono contrario. Io mi auguro, onorevole Ministro, che al più presto il Parlamento italiano sia posto in grado di esaminare il vero problema della magistratura che è costituito dalla riforma dell'ordinamento giudiziario. Se noi cominciamo a dire che per quattro anni ancora non si ha la speranza di varare in Italia un nuovo ordinamento giudiziario, dobbiamo essere estremamente addolorati. Invece riteniamo che in questa legislatura ed al più presto questa riforma debba essere varata perchè si è parlato, anche in quest'Aula poco tempo fa, della crisi della giustizia. Questa crisi la si risolve, sì, con le riforme dei codici, dando gli strumenti legislativi adatti ai giudici, agli operatori del diritto ed agli avvocati, però la si risolve anche dando alla magistratura un nuovo ordinamento adeguato ai tempi perchè quello vigente è ormai vecchio.

È necessario poi che l'ordinamento giudiziario venga varato perchè ritengo che bisognerebbe dire un basta a tutte le leggine che si sovrappongono di anno in anno e che, pur sconvolgendo l'attuale sistema, si estrinsecano in riforme affatto parziali, sganciate da una visione organica ed avendo di mira soltanto interessi settoriali che spesso collidono con l'interesse generale di una ristrutturazione dell'ordine giudiziario per il buon andamento della giustizia in Italia.

A proposito dell'ordinamento giudiziario, pertanto, si valutino e si studino i suggerimenti emersi nei vari congressi e convegni organizzati dalle associazioni di categoria ovvero indicati da studiosi e da operatori del diritto e si dia vita finalmente ad un compiuto disegno di legge in questa delicata materia.

Siamo sicuri che i magistrati italiani, di fronte alla definizione dei loro problemi, cui peraltro è interessata così intensamente e così vivamente la pubblica opinione, ritroveranno presto, in un clima di distensione e di serenità, l'unità per la salvezza del prestigio dell'ordine cui appartengono e per il bene della collettività nazionale. Grazie, signor Presidente e signor Ministro. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prima di tutto vorrei permettermi di sottolineare subito la nostra meraviglia per avere dovuto oggi ascoltare dalla voce del senatore Iannelli espressioni di speranza, di auspicio, di fiducia, di credito in quello che dovrà avvenire, in quello che il Ministero riuscirà a realizzare in relazione alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

Devo fare una prima osservazione. Questa attestazione di fiducia, quest'atto di fede potrebbero anche giustificarsi se ci si potesse dimostrare che abbiamo avuto in Italia dei Governi puntuali agli appuntamenti e precisi nelle scadenze. Vorrei allora domandare, per esempio, al senatore Iannelli e, per proprietà transitiva, anche al relatore Mannironi se e per quale materia o settore ci sia stato da parte dei vari Governi che hanno retto le sorti del nostro Paese rispetto di scadenze o rispondenza alle aspettative del Paese, non solo, ma agli impegni parlamentari assunti.

Vorrei altresì domandare al collega Iannelli come faccia oggi a dire a nome del suo Gruppo che lui spera, che auspica, che ha fede e fiducia, quando in Commissione, nella seduta del 22 aprile scorso, il suo collega di gruppo Zuccalà diceva di non avere fiducia. Certo non si rivolgeva al Governo, perchè Zuccalà, malgrado alcuni suoi tormenti che io definisco periferici, innegabilmente fa parte dell'area governativa. Ma egli diceva in modo implicito di non aver fiducia nel rispetto della scadenza, tant'è vero che affermava di concordare con il Consiglio superiore della magistratura, il quale ha espresso parere favorevole purchè sia fissato un limite di quattro anni oltre il quale non si può andare.

Ecco dunque la prima domanda che formulo: senatore Iannelli, lei è dello stesso Gruppo del senatore Zuccalà e probabilmente non ha i tormenti del suo collega di gruppo, poichè io la vedo molto più placido, disteso e soprattutto molto più fiducioso; però dovrebbe spiegarmi come mai accade questo. Zuccalà dice che la proroga non deve superare i 4 anni, per lei invece la proroga dovrebbe estendersi, come propone il disegno di legge governativo, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

Signor Presidente, dovrei anche chiedere al relatore come si possa continuare a parlare oggi, nel 1969, cioè alla frontiera degli anni 2000, d'impossibilità di avvicendamento. In fondo la posizione proposta e sostenuta dal Governo e fatta propria dal relatore può racchiudersi in una sola proposizione: chi sta al Ministero non può nè deve muoversi più e quindi vi rimane. Ciò significa stabilire un canonicato che non possiamo accettare. Quando voi dite che chi ha esperienza deve restare in quel posto perchè solo chi è collaudato dall'esperienza può restarvi, come si può pensare, per esempio, di rinnovare l'amministrazione, la scuola, la giustizia? Come si può pensare di fare entrare energie nuove in talune branche dell'amministrazione statale che proprio da un ricambio avrebbero tutto da guadagnare e niente da perdere? Ed è stato aggiunto: nei Ministeri i magistrati svolgono un'attività complessa e delicata. Ma complessa e delicata è la funzione giurisdizionale del giudice, cioè l'attività di chi come magistrato si piega sulle carte — e non vorrei usare una retorica ormai tramontata — o di chi si contorce in un dibattito alla ricerca di una verità che divergenza o compiacenza di posizioni testimoniali oltre che difficoltà obiettive e d'ambiente rendono difficile conquistare. Ed è per questo che i giudici devono essere restituiti all'attività giurisdizionale.

Si dice poi che sarebbe difficile sostituire questi magistrati per le difficoltà che si incontrerebbero ad istruire una pratica per la grazia o per l'autorizzazione a procedere o per profilare un disegno di legge. Ebbene, senatore Iannelli, se dovessimo, senza ipocrisia e falsi rispetti, giudicare questa collaudata esperienza o questa decantata capacità professionale o la padronanza tecnica da alcuni disegni di legge che abbiamo avuto occasione di sperimentare e verificare io e lei, assieme ai colleghi Zuccalà, Maris, Tropeano ed altri, forse, a maggior ragione, dovremmo dire che è giunto il momento di agevolare l'esodo e la fuga di questi cervelli collaudati e di questi uomini « insostituibili » per far largo ad altri più giovani, più aperti, più spediti, più pronti di riflessi e più capaci di elaborare e di mettere per iscritto un pensiero che codifichi un desiderio, un'aspirazione collettiva.

Nè si dica che è un periodo transitorio quello che voi chiedete, perchè voi avete avuto una proroga e — come sa bene il sena-

tore Iannelli che è un magistrato, fuori ruolo, ma magistrato, anzi è uno dei 195 — l'articolo 33 è una deroga all'articolo 15 della stessa legge, una deroga, che è stata realizzata attraverso una proroga. E si è detto ancora che, siccome tutti quelli che oggi lavorano in uffici non giudiziari possono trovarsi a disagio ed in una condizione di inferiorità (ed in ciò sarebbe la *ratio* del disegno di legge del quale ci occupiamo) nei confronti di coloro che hanno lavorato negli uffici giudiziari e che quindi hanno potuto elaborare sentenze ed emettere verdetti, oltre che fare istruzioni formali e sommarie nel campo penale, civilistico, eccetera, noi con l'articolo 33 ristabiliamo l'equilibrio e con una finzione facciamo in modo che le sentenze siano equiparate a non meglio identificati e precisati lavori amministrativi.

Non so cosa possa significare l'espressione contenuta nell'articolo 33 « lavori amministrativi », ma comunque quest'argomento poteva valere quando fu approvata la legge di cui oggi si chiede la proroga e con l'articolo 33 si tentò di eliminare la disparità di trattamento. Ma oggi se ci si dice che quei 5 anni non sono più sufficienti vuol dire che si mira a far diventare permanente il transitorio, tanto più che voi oggi rifiutate di fissare un termine, ripudiando l'emendamento proposto dal Consiglio superiore della magistratura.

Adesso voi non ci chiedete una proroga per altri 4 o 5 anni, ma finchè non arriverà il nuovo ordinamento giudiziario. E qui cominciano gli atti di fede e poi si fanno i voti e infine si esprimono le speranze ed a questo punto comincia il solito rituale di chi sa benissimo che ciò non si verificherà.

Infatti il senatore Iannelli ed il relatore dicono: se in quattro anni non si dovesse attuare l'ordinamento giudiziario tanto varrebbe chiudere i battenti e dichiarare fallimento se non bancarotta. Vorrei porre allora questa domanda: perchè volete giocare su quello che voi avete definito un argomento psicologico e non volete invece porre una scadenza? Infatti, ponendo una scadenza, il Governo e il Parlamento sarebbero maggiormente impegnati a rispettare il termine.

Voi volete sempre delle cambiali in bianco e ciò costituisce un difetto cronico e di fondo. Vorrei sapere dal relatore, per esempio, se possa sussistere una situazione simile a quella che ora indicherò. Io, trovandomi con una cambiale che sta per scadere, posso dire al mio creditore o a chi aspetta che io faccia onore a quella scadenza che non posso pagare la cambiale? E all'altro che mi chiede se desidero una proroga posso dire che la voglio fino a che non potrò e fino a che non vorrò? Ed è possibile che l'altro ribatta: io esprimo il voto, l'auspicio e la speranza che tu potrai?

Potrebbe trovarmi, senatore Mannironi, un individuo che sia disposto a fare questo? E badate che parlo di cambiali, di merce volgarissima, di danaro.

E allora perchè noi oggi dovremmo ragionare in questa maniera e perchè non possiamo fissare quel termine di quattro anni? Intendiamoci, questa non è la nostra posizione perchè noi in via generale diciamo che i magistrati devono emettere sentenze, devono fare i magistrati, i giudici e devono essere lì a fare in modo che l'amministrazione della giustizia nella realtà quotidiana cammini in modo più spedito. Noi cioè desideriamo che i magistrati emettano verdetti per evitare che si verifichino quelle situazioni penose e scandalose per cui si deve attendere per sei o sette anni una decisione: i magistrati devono fare quello che è il loro dovere nel loro campo specifico in cui la loro competenza è insostituibile.

Non mi si dica però che noi dobbiamo soltanto auspicare che sia fatta al più presto la riforma dell'ordinamento giudiziario perchè soltanto allora si potrà porre fine alle tante piaghe che affliggono noi e la magistratura.

Tratterò ora di un terzo argomento per concludere il mio intervento. Senatore Mannironi, nella relazione avete scritto che sarebbe iniquo se noi oggi creassimo questa disparità di trattamento a danno dei magistrati che sono fuori ruolo e che lavorano in attività o che rendono il loro servizio fuori del campo giurisdizionale e giudiziario; ma non sarebbe allora iniquo, ingiusto ed assurdo pretendere di fare in modo che i magistrati che sono al Ministero

di grazia e giustizia vi rimangano a vita, perchè di questo si tratta...

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Non è così.

L U G N A N O . Sì, si tratta di rimanere a vita perchè voi non volete porre scadenze, perchè i quattro anni non li volete, perchè non avete ascoltato il Consiglio superiore della magistratura. Infatti, se l'ordinamento giudiziario sarà realizzato tra 8-10-15 anni, noi dovremo dire ai magistrati destinati a quel lavoro (magistrati di cui abbiamo visto la competenza e la finezza dal carattere giuridico dei documenti che vengono presentati, sia pure per interposta persona, dai rappresentanti del Governo) che dovrebbero restare lì a vita e ciò costituirebbe un canonicato: ciò è ingiusto e contro questa posizione noi votiamo.

Voglio ora esprimere un'ultima considerazione che riguarda quello che viene chiamato l'esodo dei magistrati. Prima di tutto, quando si incomincia a parlare di esodo e di fuga si usano dei termini vaghi e generici. Parlate di esodo e di fuga e del pericolo che il Ministero di grazia e giustizia rimanga vuotato di contenuto, non abbia più un ufficio legislativo. Ma è chiaro che lo fate solo per esercitare una pressione sul Parlamento perchè passi il disegno di legge: non ci avete nemmeno detto quanti sono i magistrati che hanno lasciato i vari Ministeri. Avete preferito giocare sul vago, restando nel generico. Ed allora vogliamo dire il nostro pensiero ed esprimere il nostro voto decisamente contrario. Quindi, riepilogando, desidero affermare che, in linea generale, siamo dell'opinione che il magistrato debba essere restituito alla sua vera, unica ed insostituibile funzione. Diremo, poi, che se il Governo avesse accettato l'emendamento proposto dal Consiglio superiore della magistratura ed anche dal collega Zuccalà del Gruppo socialista — il quale, ripeto, nella seduta del 21 aprile 1969 non solo fece proprio l'emendamento, ma lo sostenne con calore — noi avremmo potuto fare anche un discorso diverso, avremmo cioè potuto credere ad una buona volontà politica, seria, concreta, positiva, sulla quale riflettere e sulla quale naturalmente regolare il nostro comportamento. Ma qui c'è stato detto: 4 anni no perchè non vogliamo limiti; il Consiglio superiore della magistratura ha espresso un suo pio desiderio con quell'emendamento del quale però non facciamo conto; ed il relatore infine esprime su tutto ciò delle perplessità, ma poi passa, in modo davvero spregiudicato, ad affermare che, comunque, è d'accordo con il Governo e vuole fare in modo che questo disegno di legge passi integralmente.

Per tutte queste ragioni noi non possiamo credere all'impegno che oggi il Governo assume, non per sfiducia verso il ministro Gava. Infatti non è in discussione la sua persona, perchè se il ministro Gava mi desse la sua parola per un fatto personale io certamente gli crederei e la sua parola la riterrei solida come un monumento; ma poichè in Italia quasi mai il Governo ha tenuto fede agli impegni assunti, anzi tutti i Governi — centristi, di centro-destra, di convergenze parallele, di convergenze non parallele di centro-sinistra ricostituito e rigenerato — mai una scadenza hanno rispettato, per tutte queste ragioni espresse, noi del Gruppo comunista siamo decisamente contro e così voteremo su questo disegno di legge. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M A N N I R O N I , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il compito a me riservato è abbastanza semplice e, quindi, spero di poter brevemente esaurire la mia dichiarazione. Sulla questione di merito, sulla necessità, cioè, di stabilire, di fissare nuovi termini per i magistrati che si sono trovati e si trovano nelle particolari condizioni previste nella legge del 4 gennaio 1963, n. 1 e nella successiva legge del 25 luglio 1966, n. 570, mi pare che non ci sia da fare ulteriori osservazioni. Credo che possa essere sufficiente quanto è stato scritto nella relazione ministeriale, quanto modestamen-

te ho aggiunto nella mia relazione scritta e quanto ha detto poco fa il collega Iannelli che ha parlato a favore del disegno di legge.

Non mi pare che sostanziali ed insuperabili difficoltà siano affiorate neppure nella dichiarazione fatta or ora dal senatore Lugnano che, a nome del suo Gruppo, ha affermato di volersi opporre al disegno di legge contro il quale voterà.

Credo pertanto che sulla questione di merito non incomba su di me il dovere di soffermarmi ulteriormente. D'altra parte, per alcune più precise eventuali delucidazioni, potrà riferire molto più competentemente di me l'onorevole Ministro.

È certo che i magistrati che si sono trovati in quella condizione meritano di essere in qualche maniera agevolati, proprio perchè non abbiano ad essere danneggiati dallo scadere di un termine entro il quale non hanno potuto beneficiare delle provvidenze che, nelle due leggi citate, erano previste.

Mi sembra che il collega Lugnano si sia soffermato soprattutto sulla questione del termine. Innanzi tutto devo dichiarare, prima di passare a quell'argomento, che trovo molto giusto, e quindi esprimo fin d'ora parere favorevole a questo proposito, l'emendamento che il Governo ha presentato. Nell'originario disegno di legge si era parlato di proroga di termini. Ora, evidentemente, quella qualificazione usata con la parola « proroga » era impropria perchè non si poteva prorogare un termine che era già scaduto rispetto alla legge del 1963, così come non si poteva prorogare un termine che rispetto alla legge del 1966 non era ancora scaduto. Quindi si poteva commettere una irregolarità — sto per dire — di carattere costituzionale, continuando ad usare la formulazione che era contenuta nell'originario disegno di legge. Perciò — ripeto — trovo molto giusto ed opportuno che si dica che le scadenze dei termini previsti dall'articolo 33 della legge 1963 e dall'articolo 1 della legge del 1966 sono fissate alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

Quindi è una nuova fissazione di termini che rimane del tutto autonoma e che perciò non è legata alle leggi precedenti alle quali solo concettualmente va riferita. Quindi, io trovo anche altrettanto giusto che venga modificato il titolo là dove alla parola « proroga » si sostituiscono le altre parole: « nuova disciplina ».

Ora, dicevo, il collega Lugnano, parlando contro il disegno di legge, ha sostenuto due argomenti che forse vale la pena che siano in qualche modo esaminati e — se me lo consente — criticati. Egli ha cominciato col dire che, in sostanza, con questa legge, si vuole, da parte del Governo, creare un canonicato per quei magistrati che finora hanno lavorato e lavorano nel Ministero di grazia e giustizia e che non stanno nelle trincee di prima linea ad amministrare giustizia nelle sedi giudiziarie.

Ora io credo che questo addebito e questa accusa non abbiano fondamento. Può essere che taluno dei magistrati che lavorano al Ministero della giustizia abbia piacere e maggiore propensione ad esplicare quelle attività che sono di carattere amministrativo e giuridico. Per molti magistrati può essere più congeniale quella attività piuttosto che quella di andare ad emanare sentenze penali o civili nelle sedi giudiziarie. Però, io non credo che sia giusto affermare che si voglia creare un canonicato per costoro, anche perchè, per la progressione di carriera, sono stabilite delle norme per le quali, dopo una certa promozione, i magistrati che stanno al Ministero sono obbligati a raggiungere altre sedi alle quali il Consiglio superiore li destina.

Questo argomento mi offre l'occasione per poter esprimere un mio punto di vista personale (e mi scusi l'onorevole Ministro se ne accenno brevemente, senza che questo stesso accenno possa essere criticato come una inutile digressione o come un discorso non pertinente all'argomento). Io credo che, quando si farà il nuovo ordinamento giudiziario, bisognerà disciplinare meglio questa materia. Non c'è dubbio (ed è vero quello che ho detto nella relazione che accompagna il disegno di legge) che certe esperienze sono necessarie per esplicare l'attività amministrativa e giurisdizionale nel Ministero della giustizia; occorre cioè necessariamente un rodaggio di un certo periodo di

tempo perchè certe competenze non si improvvisano. Non si può far saltare dall'aula giudiziaria ai tavolini del Ministero un magistrato perchè esplichi tutte quelle funzioni, numerose e delicatissime, che ha elencato il collega Iannelli nel suo ottimo intervento.

Di questo sono ben convinto perchè ne ho avuto la prova nel periodo in cui sono stato al Ministero di giustizia. In detto periodo, molti magistrati che prestavano il loro servizio nelle varie direzioni generali in tanto davano un notevole rendimento ed erano ottimi collaboratori del Ministro e del Sottosegretario, in quanto si era già formata in essi un'esperienza di carattere culturale e pratica che non è facilmente surrogabile e che soprattutto non si improvvisa.

In questo sono d'accordo, come sono d'accordo nel tributare meritati elogi a moltissimi alti magistrati che sono passati nel Ministero della giustizia e che hanno veramente onorato la toga e la loro missione, anche stando a capo di molti servizi importantissimi nel Ministero della giustizia.

Credo che, onorevole Ministro, proprio perchè non si creino delle gelosie, dei dubbi o dei sospetti di favoritismo per una categoria piuttosto che per un'altra, con la destinazione al Ministero piuttosto che ad una sede giudiziaria, questa materia debba essere disciplinata e regolamentata in modo definitivo. Io personalmente sono del parere che che non sia del tutto impossibile creare un organico del Ministero della giustizia, destinandovi in via definitiva giudici o non giudici, come avviene in altri Ministeri, dando vita ad una categoria di funzionari di concetto e direttiva che sia in grado di svolgere quelle delicate mansioni.

Penso che in questo caso si potrà forse fare a meno di disturbare i magistrati, lasciandoli definitivamente e totalmente alle loro altissime funzioni giudiziarie nelle sedi appropriate.

Detto questo, vorrei rispondere agli argomenti accennati dal collega Lugnano, che ha dimostrato di preoccuparsi particolarmente della questione del termine che è stato fissato nella legge, sia nel testo originario che in quello contenuto nell'emendamento oggi presentato dal Governo. Per prima cosa egli fa un'accusa di carattere politico del tutto gratuita, in quanto afferma che noi firmiamo una cambiale a favore di un Governo che non merita alcuna fiducia perchè non ha mai mantenuto le promesse che ha fatto.

Questa è un'affermazione infondata perchè, anche stando ai semplici temi di competenza del Ministero della giustizia, credo che, se inadempienze ci sono state, queste sono dovute più che altro se non a pigrizia, a negligenza o comunque ad inosservanza di termini e di tempi da parte del Parlamento. Infatti noi sappiamo che testi di riforma del codice penale sono stati presentati nelle legislature precedenti, senza che il Parlamento li affrontasse; è stato presentato il testo di riforma del codice di procedura penale e solo in questa legislatura si è riusciti a varare da un ramo del Parlamento la legge delega.

Adesso spetta a noi, Senato, continuare ad esaminare per approvare quello che già la Camera ha approvato. Altrettanto può dirsi poi per il diritto penitenziario e per altre leggi che interessano il mondo giudiziario e giuridico italiano. È vero che carenza c'è stata, ed io lo riconosco con assoluta obiettività, per quello che riguarda l'ordinamento giudiziario. Forse, da quando c'era il ministro Bosco se n'era accennato e parlato: successivamente ne ha parlato il ministro Gonella, poi ancora il ministro Reale e lo promette ancora oggi il ministro Gava. Questo è veramente un argomento delicato, per il quale è necessario che il Ministero della giustizia decida di pagare la cambiale e di mantenere la promessa. Noi non ci pentiamo di non accogliere il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, che riteneva utile o addirittura necessario fissare il termine di quattro anni per l'applicazione della legge della quale ci stiamo occupando. Noi non abbiamo accettato quel termine massimo di quattro anni fissato dal Consiglio superiore, proprio perchè confidiamo e vogliamo sperare, anzi essere certi, che molto prima dei quattro anni il Ministro della giustizia riesca a presentare il testo del disegno di legge del nuovo ordinamento giudiziario e il Parlamento riesca ad

approvarlo. È veramente questa una cosa che urge, onorevole Ministro, e mi scusi se da questi banchi io, approfittando dell'occasione, rinnovo questa viva preghiera e raccomandazione. Si sono costituite finora varie Commissioni per cercare di varare un testo. Se ne era costituita una presieduta dal presidente Tavolaro, che aveva formulato un testo un po' schematico di ordinamento giudiziario che non ha avuto corso perchè i Ministri che lo hanno visto non hanno ritenuto di poterlo avallare e presentare con la loro firma al Parlamento. Ma se quello non era soddisfacente, in Italia ci sono, grazie a Dio, magistrati, avvocati, professori di diritto che sono in grado di partecipare ad una Commissione che, entro breve termine, rediga il testo del nuovo ordinamento giudiziario atteso e indispensabile, anche perchè esso è condizione e presupposto di altre riforme di altre leggi che debbono essere fatte ed applicate.

Però, nonostante questi miei obiettivi rilievi e questa fervida preghiera che indirizzo all'attuale Ministro della giustizia, cari colleghi dell'opposizione, noi non ci pentiamo di mantenere questo testo, di difenderlo e di dire che la scadenza dei termini prorogati rispetto alle leggi del 1963 e 1966 vogliamo farla coincidere con l'entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario. D'altra parte il Parlamento è sovrano e quando esso crede, se l'Esecutivo è inadempiente, può proporre di sua iniziativa leggi con le quali si rimedi alle possibili inadempienze. Onorevoli colleghi, io come relatore e come esponente del Gruppo democratico cristiano dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge che riteniamo giusto, utile, tempestivo e fondato, così come voteremo a favore degli emendamenti proposti dal Governo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo di non dovermi soffermare molto nell'illustrazione di questo disegno di legge già sufficientemente illustrato sia dal collega Iannelli, sia dal relatore, sia, controluce, anche dal senatore Lugnano. Il senatore Iannelli ed il relatore hanno specificato in maniera esatta l'importanza delle funzioni che i magistrati assolvono presso il Ministero di grazia e giustizia ed io ritengo di non dover ripetere le cose dette a questo proposito. Vorrei soltanto aggiungere che il disegno di legge non riguarda soltanto i magistrati presso il Ministero di grazia e giustizia ma riguarda anche quelli presso il Consiglio superiore della magistratura, presso la Corte costituzionale, presso gli usi civici, presso la consulenza per la Somalia; riguarda quindi un insieme di attività, di responsabilità e di competenze che devono essere tenute nel giusto rilievo.

Quanto alla preoccupazione che si vadano determinando e consolidando nel Ministero di grazia e giustizia dei canonicati, vorrei dire una parola serena. Le promozioni quasi sempre provocano dei trasferimenti poichè loro sanno che a seguito della promozione è il Consiglio superiore della magistratura che determina i nuovi uffici ed i trasferimenti. In effetti è sempre avvenuto che un avvicendamento normale si sia verificato nel Ministero di grazia e giustizia.

Perchè si sono chieste queste proroghe — chiamiamole così impropriamente —? Perchè la scadenza dei cinque anni e le prossime scadenze hanno già determinato un esodo notevole di magistrati verso gli uffici giudiziari per prepararsi alla redazione delle sentenze e se non si avrà una determinazione di nuovi termini, altri magistrati che sono alla vigilia di essere promossi necessariamente dovranno abbandonare il Ministero e ciò proprio in un momento particolarmente delicato, cioè quando urge un complesso di riforme generali che riguardano il Ministero di grazia e giustizia, dal codice civile al codice di procedura civile, al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e a quello penitenziario. Si tratta di materie di somma importanza che devono impegnare coloro che, come ha detto giustamente il relatore Mannironi, abbiano una esperienza acquisita e non abbiano bisogno di rodaggio nel momento in cui entrano nel Ministero. Tutti quanti noi infatti

sappiamo che, pur essendo ugualmente nobili, difficili ed impegnative le funzioni giurisdizionali, è certo che la tecnica legislativa ha bisogno di una preparazione diversa da quella della tecnica giurisdizionale.

Ecco perchè se vi è un momento particolarmente giustificante per impedire un forte esodo dal Ministero di grazia e giustizia di magistrati i quali abbiano già acquisito una esperienza notevole nella materia di loro competenza, questo è il momento proprio perchè ci troviamo di fronte ad un insieme di riforme che incidono profondamente nella legislazione italiana.

Io vorrei ricordare i meriti, senatore Lugnano, degli addetti al Ministero di grazia e giustizia e specialmente all'ufficio legislativo. A questo proposito mi sembra che lei abbia un po' troppo sottovalutato l'importanza, ad esempio, dell'ufficio legislativo e della direzione degli istituti di prevenzione e pena che dovrà sempre più essere guidata da magistrati specializzati se vorremo pervenire alle riforme alle quali tutti tendiamo ed aspiriamo. Quell'ufficio legislativo si è gloriato di tanti nomi; esso ha il compito di rivedere tutte le leggi che vengono presentate dai vari Ministeri, cercando, molte volte senza riuscirvi, di raddrizzare cose che non sono dritte.

Ecco perchè io richiamo la sua attenzione su una valutazione più appropriata, più proporzionata e conveniente sul lavoro e sulla competenza che è svolta ed è propria di questi magistrati.

Mi pare che il suo intervento si sia soprattutto indirizzato contro il termine, che cioè sia favorevole al termine dei quattro anni e non a quello proposto dal Governo, che si riferisce all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

Dirò le due ragioni che hanno convinto il Governo, che lo hanno consigliato a fare la sua proposta in difformità da quella avanzata dal Consiglio superiore della magistratura. Ma prima di entrare nel merito di questo argomento desidero assicurare il relatore Mannironi e tutti quanti gli onorevoli senatori che al Ministero di grazia e giustizia è presente l'importanza del nuovo ordinamento giudiziario. Io debbo qui dire che se le cose non hanno camminato per il passato così come era nell'attesa e nella speranza di tutti, ciò è dovuto alle diversità profonde, ai dissensi profondi che esistono in seno agli operatori della giustizia, magistrati ed avvocati, ma non soltanto per associazioni diverse di magistrati, ma anche in seno ad una medesima associazione di magistrati ove sono stati presentati finora ben tre diversi schemi di disegni di legge; ed è di fronte a questa proliferazione diversificata e dissenziente di disegni di legge che il Ministero di grazia e giustizia ha sentito il bisogno di costituire una propria commissione così come ha fatto anche il Consiglio superiore della magistratura il quale collaborerà e sta collaborando attivamente con il Ministero di grazia e giustizia, responsabile della materia. Io spero di potere per tempo, non deludendo le attese del Senato e degli italiani, presentare il disegno del nuovo ordinamento.

Desidero anche informare che molto probabilmente il Ministero presenterà in anteprima e come stralcio il disegno di legge relativo al reclutamento e alla formazione dei magistrati che è una delle parti essenziali del nuovo ordinamento giudiziario. Io spero nella prossima settimana di rimettere il relativo schema di disegno di legge al Consiglio superiore della magistratura per il parere.

Ciò chiarito, di fronte alle domande pertinenti ed anzi gradite, di cui lo ringrazio, dell'onorevole relatore, desidero dire quali sono state le due ragioni che ci hanno indotti a sostituire il termine nostro al termine che era stato suggerito dal Consiglio superiore della magistratura.

In primo luogo proprio per affermare l'esigenza, che è stata espressa qui dal senatore Mannironi, che in sede di redazione dell'ordinamento giudiziario queste posizioni vengano definitivamente disciplinate e regolate. Cioè noi abbiamo voluto dire: in sede di ordinamento giudiziario queste eccezioni, se le vogliamo chiamare così, o questi settori di attività devono essere regolarizzati e disciplinati in maniera che non si debba ricorrere con continue leggine al Parlamento.

Sono quindi lieto di poter dare questa risposta positiva al senatore Mannironi, il quale ha interpretato e forse intuito quello che era stato uno dei propositi del Governo nel

legare questo disegno di legge al termine dell'entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario.

La seconda ragione è che noi non speriamo ma, ritengo, siamo necessitati a fare l'ordinamento giudiziario prima dei quattro anni. Non bisogna dimenticare che l'altro ramo del Parlamento ha già approvato il disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale. Io spero, anzi sono sicuro che il Senato lo approverà rapidamente. Sarei lieto se potesse essere approvato prima delle ferie estive.

Orbene, la legge delega concede due anni per l'emanazione delle norme delegate, le quali presuppongono necessariamente un nuovo ordinamento giudiziario. Ecco perchè questa volta non ci troviamo affatto di fronte ad una cambiale in bianco. (*Interruzione del senatore Lugnano*).

Ho già detto che vi sono due ragioni: perchè noi pensiamo che necessariamente il nuovo ordinamento giudiziario debba venire prima dei quattro anni e perchè abbiamo voluto indicare che in sede di ordinamento giudiziario questa materia va disciplinata in via normale e definitiva.

Mi sembra di non dover dare altri chiarimenti in proposito.

Quanto agli emendamenti da me presentati, si tratta di meri perfezionamenti formali. In verità la legge del 1963 era già scaduta e quindi non si poteva parlare di proroga. La legge del 1966 non è scaduta, e pertanto si poteva parlare di proroga. Per comprendere correttamente le due ipotesi si è parlato di nuovo termine, anzi di nuova disciplina dei termini.

Dopo questi chiarimenti, prego il Senato di voler approvare il disegno di legge. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Articolo unico

Le scadenze previste per i termini fissati dall'articolo 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, numero 570, sono prorogate fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo è stato presentato l'emendamento numero 1. 1, sul quale il relatore si è già pronunziato in senso favorevole. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le scadenze dei termini previsti dall'articolo 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, sono fissate alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario ».

1. 1

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 1. 1, sostitutivo dell'articolo unico. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del Governo è stato presentato un emendamento tendente a sostituire nel titolo del disegno di legge la parola: « Proroga » con le altre: « Nuova disciplina ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico, nel nuovo testo, con l'avvertenza che il titolo risulta così modificato: « Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti, rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'Appello ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province » (442), d'iniziativa del senatore Spagnolli e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Formica, Morlino, Pelizzo, Bisori, Giraudo, Scardaccione, Morandi e Dal Falco.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Menchinelli il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con i senatori Borsari, Del Pace, Brambilla, Bonazzi e Li Vigni. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Il Senato,

attesa l'arretratezza della legislazione in materia di aziende municipalizzate — motivo di difficoltà specie di carattere finanziario — e considerata d'altra parte l'importanza dell'iniziativa pubblica nell'economia al livello degli Enti locali, come attiva partecipazione delle popolazioni alla costruzione di una programmazione che tenga conto degli interessi delle medesime;

impegna il Governo a favorire con propri provvedimenti lo sviluppo del settore e ad assecondare una riforma legislativa sulla materia, che dia slancio e nuovo vigore all'iniziativa pubblica locale.

P R E S I D E N T E . Il senatore Menchinelli ha facoltà di parlare.

M E N C H I N E L L I . Concordo con lo spirito che ha uniformato il disegno di legge sottoposto all'attenzione del Senato. Si tratta di armonizzare la durata della validità del mandato delle commissioni amministratrici delle municipalizzate con la durata della validità dei consigli comunali che eleggono queste commissioni amministratrici.

Con un opportuno emendamento, sul quale mi pare concordino le varie parti politiche del Senato, questa armonizzazione viene sufficientemente garantita ed è proprio su questo emendamento che voglio esprimere in particolare il mio consenso. È un emendamento che deve garantire la sincronizzazione dei due mandati, cioè il mandato del consiglio comunale e quello delle commissioni amministratrici.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(*Segue* M E N C H I N E L L I). Fino ad oggi purtroppo è avvenuto che, per effetto di questa mancata sincronizzazione, ci siano state disparità di orientamento fra i due consessi, fra il consiglio comunale e le commissioni amministratrici; cioè avviene che esistono commissioni amministratici che prolungano il loro mandato anche dopo l'insediamento dei nuovi consigli comunali che hanno sostituito i consigli comunali che le hanno elette.

Con l'emendamento che opportunamente viene proposto dalle varie parti politiche, come aggiuntivo all'articolo unico del presente disegno di legge, questa sincronizzazione viene garantita; in rapporto a questa garanzia noi esprimiamo il nostro consenso rispetto al provvedimento di legge.

Cogliamo anche questa occasione, nella quale si esprime la volontà del Parlamento ai fini della corrispondenza delle commissioni amministratrici rispetto agli orientamenti della fonte del potere, in questo caso il consiglio comunale, per esprimere l'augurio che si arrivi presto ad una riforma della legislazione in materia di municipalizzazione.

In effetti oggi la materia è regolata in base ad una legge molto antiquata del 1925, che non permette una articolazione del settore tale da corrispondere alle esigenze moderne della economia locale.

Una riforma potrebbe rendere più spedita l'iniziativa pubblica a livello degli enti locali e permettere un contributo concreto alla costruzione di una programmazione economica che tenga conto particolarmente degli interessi della periferia e di quelli delle popolazioni. Un intervento in questa materia è particolarmente auspicabile e noi ci auguriamo che le varie parti politiche e il Governo vogliano procedere al più presto ad operare in questo senso e in questa direzione.

Per questo, insieme a vari colleghi, ho presentato un ordine del giorno che auspichiamo il Governo voglia condividere.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Borsari. Ne ha facoltà.

* B O R S A R I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge del collega Spagnolli ci trova senz'altro d'accordo perchè sovviene ad una esigenza di armonizzazione che, come è stato detto, risulta più che evidente dopo che la nuova legge sulla durata in carica dei consigli comunali e provinciali ha stabilito che questa sia di cinque anni. Ci riserviamo quindi di presentare l'emendamento di cui parlava il collega Menchinelli anche perchè ci sembra che così si renda più completa questa armonizzazione.

Riteniamo però che sarebbe un grave errore da parte di quest'Assemblea se proprio nell'occasione in cui il Senato ha modo di intrattenersi su un argomento che riguarda l'istituzione della municipalizzazione non si avvertisse la necessità di richiamare la grave crisi che colpisce gli istituti dell'ente locale per sottolineare l'urgenza di porre riparo ad una simile situazione.

Ritengo che ciò si renda particolarmente necessario anche e soprattutto se si ha presente che oggi da molte parti si rileva e si riconosce l'esigenza di porre ordine allo sviluppo economico e di avere un'utilizzazione delle risorse in modo da corrispondere alle reali esigenze dei cittadini. Non è uno sproposito ricordarlo qui (si è persino votato un piano quinquennale) nei termini in cui io lo faccio perchè purtroppo quel proposito è risultato nel tempo frustrato dai fatti che hanno interessato la vita economica del nostro Paese e dal comportamento del Governo a questo riguardo. Comunque, dicevo, si ravvisa questa necessità e certamente non si può sottacere che un sano ed equilibrato sviluppo del Paese esige per converso una programmazione che si qualifichi soprattutto per quanto riguarda la capacità e l'entità dell'intervento pubblico ed un'azione della spesa pubblica a sostegno dello sviluppo produttivo, antimonopolistico e rivolto a soddisfare i bisogni di progresso e di civiltà delle popolazioni.

A questo riguardo non ci sembra inopportuno ricordare qui che è decisiva la espansione e la riqualificazione dell'intervento delle autonomie territoriali dove si organizza in modo diretto ed immediato la capacità realizzatrice, democratica delle popolazioni. In proposito — e veniamo al problema — lo istituto dalla municipalizzazione acquista, a nostro avviso, grande rilievo. Credo che non sia male anche ricordare che, nonostante i gravi limiti legislativi e finanziari che condizionano oggi in modo molto pesante la vita delle aziende municipalizzate, queste nel complesso hanno retto e sono riuscite a contenere le conseguenze negative derivate da una politica generale che di fatto è stata anti-autonomistica.

Credo opportuno che si debba aver presente che cause particolari esistono e motivano la situazione di crisi, come avviene ad esempio nel settore dei trasporti, cause però che sono individuabili non già all'interno delle aziende municipalizzate ma in fattori esterni, connessi alla elefantiasi e alla congestione dei maggiori centri urbani; queste cause si chiamano: inurbamento tumultuoso, avvenuto in modo caotico per la mancanza dei mezzi atti ad un intervento pubblico che ponesse ordine a questo tipo di sviluppo; speculazione edilizia; sviluppo abnorme della motorizzazione privata a danno dei pubblici servizi. Ne costituisce conferma

per quanto riguarda questo settore particolare dei trasporti la generalità del fenomeno, che si verifica anche in altri Paesi, come pure del resto una riprova è data dal fatto che una analoga crisi colpisce nel nostro Paese le imprese private di trasporti, nonostante che queste oltre ad aver condotto una politica di taglieggiamento nei confronti degli utenti e di intenso sfruttamento del proprio personale siano state favorite dalle velocità commerciali più elevate, dalla condizione economica più redditizia, nonchè da sostegni finanziari del Governo che invece la municipalizzazione purtroppo non ha potuto avere.

Ora se in questi termini si presenta la situazione, se esistono cause esterne al modo di vita delle municipalizzate che riguardano la loro crisi — che dobbiamo lamentare sempre più acuta — tuttavia ciò non vuol dire che non esistano problemi che riguardano la ristrutturazione. Anzi bisogna riconoscere che vi sono grossi problemi da affrontare a questo riguardo e che devono essere risolti con particolare impegno e urgenza se si vuole veramente realizzare un intervento dell'ente locale adeguato, più rispondente alle nuove necessità delle comunità locali. Riteniamo quindi giusto ripetere che ci sembrerebbe sbagliato non sottolineare l'esistenza di problemi seri che toccano da vicino la struttura ed il funzionamento di questi organismi; siamo pertanto del parere che occorra provvedervi con interventi normativi e finanziari capaci di consentire il raggiungimento di soluzioni adeguate.

Questo problema ha il nome di ristrutturazione: certamente esiste il problema della ristrutturazione dell'azienda municipalizzata e provinciale; però ci sembrerebbe sbagliato, come si è fatto da parte di taluni, limitare la questione a tale aspetto perchè se si volesse guardare soltanto a ciò non si prenderebbe interamente in esame la complessità della problematica che si riscontra in questi istituti e si favorirebbero peraltro certe tesi che sono state portate avanti da quanti hanno avuto interesse ad attaccare la gestione pubblica dei servizi e l'intervento pubblico in generale o l'azienda pubblica in generale.

Vi sono infatti tesi che oggi sostengono che l'azienda pubblica avrebbe una sua connaturata incapacità a realizzare certe finalità e certe condizioni di economicità, perchè il suo stesso carattere glielo impedirebbe. Evidentemente questi sono discorsi che vengono fatti da coloro i quali sanno intendere la gestione di un servizio o di una qualunque attività che abbia carattere economico solo a fine di profitto, e non tengono conto invece che l'azienda municipale deve affrontare i problemi in modo tale da soddisfare precise esigenze delle comunità interessate. Quindi diverso è il tipo di valutazione che si deve fare da parte del gestore di azienda pubblica. Vi può essere anche la gestione di un servizio che è ai fini contabili in perdita, ma questo non significa che quella gestione sia improduttiva, che non sia valida, anche se naturalmente i criteri, le finalità e le condizioni di economicità debbono essere sempre tenuti presenti e salvaguardati nei limiti del possibile, senza però sacrificare quella che è la rispondenza di certi servizi all'interesse del cittadino.

Ora, se così stanno le cose, noi pensiamo che si debba uscire da questi tentativi che, a nostro avviso, appaiono delle fughe in avanti, quando non portano acqua al mulino dei nemici della impresa pubblica in generale, e in particolare, di quella degli enti locali.

Queste sono le tesi di coloro che risolvono il tutto attraverso un sistema di espansione strutturale della azione aziendale, pensando, ad esempio, come qualcuno ha fatto, ad una possibilità di « irizzazione » delle aziende municipali che, secondo noi, sarebbe una via sbagliata; innanzi tutto perchè l'« irizzazione » comporterebbe un richiamo del capitale privato, che interviene ed accetta di essere impiegato quando ha particolari garanzie. Noi sappiamo quali sono le garanzie che vuole il capitale privato: vuole innanzi tutto assicurarsi elevati profitti. Qui comprometteremmo la gestione del pubblico servizio e dell'azienda municipale o provinciale che dir si voglia.

Pertanto si rende particolarmente necessario ed urgente guardare all'adeguamento della legislazione, della struttura delle aziende

municipali e provinciali; si rende particolarmente urgente quindi guardare ai problemi che caratterizzano la crisi che colpisce questo settore, avendo però presente la necessità di potenziare e di espandere le stesse possibilità di intervento delle aziende medesime. Intendo dire che mentre oggi le aziende sono state viste in funzione della gestione di particolari servizi, si può pensare ad una espansione dell'azienda municipale o provinciale anche in altri settori, per precisi interventi nella vita economica e sociale che si ritenga opportuno realizzare sempre nell'interesse della comunità, al fine di assecondare determinati processi di sviluppo e di progresso economico e civile delle popolazioni.

A questo riguardo ci sembra fondamentale l'esigenza di uno sviluppo qualitativo e quantitativo della municipalizzazione in un vasto ed articolato sistema di imprese pubbliche locali che partano dal comune ed arrivino alla regione, come imprescindibile esigenza di una programmazione democratica per realizzare quegli obiettivi che consentano veramente di compiere dei passi verso mete ulteriori di progresso e di conquiste sociali, economiche e civili.

A questo scopo noi riteniamo opportuno ribadire qui quelli che noi pensiamo debbano essere i criteri ai quali si deve ispirare una sana riforma della municipalizzazione; per procedere brevemente, come peraltro richiede il carattere di questa discussione, io mi limiterò a citarli, cercando di esprimermi in sintesi. Innanzitutto si tratta di stabilire che nel campo dei servizi pubblici vi deve essere la preminenza della gestione pubblica con l'allargamento del campo di azione delle municipalizzate a nuovi settori che per finalità di interesse generale risultino necessari e risultino un anacronismo nelle mani dell'iniziativa privata. Secondo, una ristrutturazione dell'impresa pubblica locale in relazione alla esigenza di superare gli attuali limiti dimensionali e realizzare una politica complessiva dei servizi pubblici che abbracci i vari livelli (comprensorio, provincia, regione), respingendo soluzioni di carattere accentratorio o che comunque mortifichino in qualche modo i poteri delle assemblee elettive e che non attuino il carattere pubblico e la funzione sociale della municipalizzazione. Terzo elemento, una ristrutturazione della municipalizzazione in rapporto alle esigenze di libertà, rapidità di movimento ed efficienza delle aziende stesse, superando l'idea del riconoscimento della personalità giuridica con la attribuzione alle aziende di più ampi poteri che divengano più concreti sul piano amministrativo e contabile per la massima autonomia funzionale, ma con la riaffermazione precisa dei fondamentali poteri di indirizzo da parte delle assemblee elettive cui solo può spettare una autonomia politica per una soluzione unitaria di tutte le esigenze della comunità. Ancora, adeguare il sistema dei controlli ai princìpi costituzionali, snellendo il pesante e impacciante sistema dei controlli burocratici dall'alto e sviluppando forme di controllo interno alle aziende ed esterno da parte dei consigli e delle popolazioni. Ancora, mettere in essere congegni finanziari per agevolare le aziende, sia nei mezzi di finanza ordinaria per la normale gestione, sia nei mezzi di finanza straordinaria per gli investimenti con misure e facilitazioni nel settore fiscale, nel campo del credito e in ogni altro campo per rimuovere almeno le condizioni di svantaggio in cui le aziende municipali si ritrovano rispetto alle aziende statali e, peggio ancora, alle aziende private; favorire con apposite misure l'adozione di piani di ammodernamento e di sviluppo dei servizi pubblici locali in modo da conseguire la razionalizzazione delle aziende ed il contenimento dei costi aziendali, mantenendo fermo il fine di tale razionalizzazione, che non può essere altro che quello di fornire alla collettività i servizi necessari alle condizioni migliori possibili dal punto di vista economico e sociale; favorire in tale quadro piani di graduale ristrutturazione degli organici in relazione alle necessità concrete delle varie situazioni, tenendo conto dei problemi di qualificazione del personale e dei problemi di automazione di certi servizi, nel quadro però di una posizione rispettosa dei diritti dei lavoratori e della contrattazione dei vari aspetti del rapporto di lavoro; istituire nuovi rap-

porti con le aziende di Stato e a partecipazione statale sulla base di un criterio secondo il quale tali rapporti non devono tradursi in un assorbimento della municipalizzazione, come certe tendenze che io ricordavo prima vorrebbero; attuare misure particolari per il settore dei trasporti, prevedendo un congegno di interventi, di contributi specifici statali sulla base di criteri obiettivi (fondi per investimenti, sgravi fiscali), al fine di prendere atto seriamente e concretamente che il costo dell'aggravarsi della gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano dipende da fattori che non sono imputabili ai comuni e tanto meno ai criteri di economicità della gestione stessa di queste aziende, come dicevo all'inizio del mio intervento.

In questo modo ci sembra che si possa veramente impostare un impegno di riforma e di riordinamento per la municipalizzazione nel nostro Paese.

Noi comunisti a questo proposito abbiamo presentato numerose proposte di legge. Dal 1958 in poi in ogni legislatura noi abbiamo presentato delle proposte di legge. Il Governo non ha fatto altrettanto; il Governo anzi ha agito in una direzione che è completamente e decisamente contraria.

Noi vogliamo profittare di quest'occasione per chiedere al Governo di cambiare strada e di non camminare più sulla via delle circolari del tipo di quelle che l'allora ministro dell'interno Taviani ebbe occasione di fare nel 1965, con cui praticamente si istituiva una serie di misure e di interventi di controllo che avevano carattere poliziesco e repressivo e non tenevano invece conto delle motivazioni che stavano alla base dei grossi problemi, dei grossi nodi che venivano al pettine anche in questo settore della vita locale. Chiediamo di non seguire più la strada che ancora una volta il Governo si è ostinato a battere quando ha presentato quelle ombre di provvedimenti che sono ancora in gestazione; tra l'altro so che se ne stava discutendo all'altro ramo del Parlamento e che erano denominati interventi a favore della finanza locale, con i quali si sovvenivano ben poco le esigenze finanziarie degli enti locali, comuni e provincie e delle loro aziende, mentre si badava ad istituire nuovi congegni per intervenire, soffocare, reprimere e contenere l'attività degli enti locali.

Mi riferisco al testo che fu presentato nel corso della quarta legislatura e del quale ebbi occasione di occuparmi, testo che per fortuna non andò in porto perchè vi fu la sollevazione generale degli amministratori locali di tutte le parti politiche e la maggioranza e il Governo ne dovettero prendere atto e rinunciare a questo proposito (ma è il caso di dire « sproposito ») che si stava per attuare. Il punto ci sembra questo: bisogna cambiare strada. Io riconosco che, sia pure in modestissimi limiti — me lo consenta il senatore Spagnolli — il disegno di legge che egli ha presentato vuole in un certo senso sopperire alle nuove esigenze di funzionalità delle aziende municipali e provinciali. Ciò è molto poco di fronte alla grandiosità delle questioni esistenti in questo settore, però noi ne prendiamo atto e mentre ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge Spagnolli, nello stesso tempo proponiamo assieme ai colleghi Menchinelli e Bonazzi un emendamento che ci auguriamo venga accolto, emendamento che intende completare quest'intento di armonizzazione tra i consigli comunali e provinciali e le commissioni amministratrici che sono di nomina dei consigli comunali e provinciali, per quanto riguarda la durata in carica. Con il nostro emendamento noi vogliamo completare questo intento cercando di realizzare una rispondenza tra la capacità del consiglio comunale di esprimere la sua volontà e la composizione dell'azienda amministratrice. Perchè vogliamo questo? Lo ricordava anche il collega Menchinelli: lo vogliamo perchè riteniamo che l'azienda municipale sia uno strumento fondamentale, una leva decisiva dell'azione degli istituti delle autonomie locali e pensiamo che per un efficace uso di questo strumento sia indispensabile che esista armonia tra l'azione dell'amministrazione e il consiglio comunale. Anche qui vi sarebbe da sottolineare un altro aspetto che riguarda la delega della rappresentatività. Già il cittadino delega il consigliere comunale a rappresen-

tare ed esercitare i poteri nella gestione della vita della comunità locale; a sua volta il consiglio comunale delega ad altri cittadini il compito di amministrare queste aziende che rappresentano punti così importanti dell'azione dell'amministrazione comunale. Ora, se questo processo si realizza con una discordanza tale che ad un certo momento possiamo avere un consiglio comunale che si esprime in un certo modo a proposito della programmazione, dell'esercizio dei servizi e dall'altra parte abbiamo una commissione che cammina in tutt'altre direzioni, evidentemente veniamo a creare una situazione impossibile.

Con l'emendamento che noi proponiamo, anche se si può avere l'impressione che esso possa portare al variare e al sostituirsi dei commissari, dei gestori delle aziende municipalizzate, comunali o provinciali, in modo molto più frequente (e da un certo punto di vista qualcuno potrebbe pensare che ciò nuoccia all'efficienza direzionale dell'istituto), tuttavia ritengo che ciò che noi avremmo come contropartita sia da considerare molto più importante e valido al fine del funzionamento delle aziende municipali e provinciali.

Per questo proponiamo quest'emendamento così come, onorevole Ministro, noi chiediamo anche di accettare un nostro ordine del giorno che richiama all'attenzione la situazione generale delle aziende municipalizzate, la loro crisi finanziaria, l'inadeguatezza della legislazione e quindi l'esigenza di una riforma e ribadisce l'urgenza di provvedervi, dichiarando che il Senato, nello stesso momento in cui dovesse accogliere questo nostro ordine del giorno, è disponibile ed impegnato in questo senso e d'altro canto richiedendo un analogo impegno al Governo per quanto è di sua competenza. Così ci sembra anche di avere utilizzato giustamente una occasione che ci è stata offerta dalla discussione di questo disegno di legge per dimostrare che il Parlamento è sensibile alla situazione che si presenta e agli appelli della Confederazione delle municipalizzate, affermando quindi oggi il proposito di voler provvedere a queste necessità con la sollecitudine che il problema richiede. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi pare si debba riconoscere che il disegno di legge che ha come primo firmatario il collega Spagnolli tiene conto, non vi è dubbio, di una precisa esigenza esistente per quanto riguarda i rapporti tra amministrazioni locali, comuni e provincie, e commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate o provincializzate, cosa del resto che è stata bene illustrata e nella presentazione che di tale disegno di legge hanno fatto i colleghi che hanno assunto l'iniziativa e anche nella relazione del collega Murmura.

Pertanto con questo disegno di legge non si può non concordare; occorre però l'approvazione dell'emendamento da noi presentato. Ma, detto ciò, ritengo anch'io che sarebbe cosa ingiusta se non si richiamasse il Senato della Repubblica a tenere presente, nel momento in cui si discute della modifica dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, il problema della municipalizzazione nel suo complesso, che è senza dubbio fra i più meritevoli per non dire fra i più bisognosi dell'attenzione da parte del Parlamento.

Io so anche — e lo sanno con me tutti i colleghi presenti — che quando in Italia si parla di pubblica amministrazione, quando si parla di enti locali e di enti cosiddetti minori, siamo costretti a dover fare i conti ancora con delle vecchie leggi, talune di un secolo fa, altre fatte dal fascismo molti e molti decenni or sono. Ma anche quando parliamo di aziende municipalizzate nel nostro Paese bisogna parlare di leggi antiche per non dire antiquate, leggi formulate ed approvate in una Italia che era ben diversa da quella attuale. Bisogna richiamarsi infatti, per questo problema, a Giolitti, vale a dire ai primi anni del secolo, anzi per essere più esatti al 1902, anno di presentazione da parte del ministro Giolitti della legge, al 1903, anno di approvazione e al 1904, anno nel quale si approvò il regolamento di esecuzione.

Dopo la prima guerra mondiale, anche allora, ci si trovò di fronte ad una serie di nuovi problemi che indussero il legislatore del tempo a rivedere la materia, cosa che fu fatta appunto con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, in base al quale poi fu emanato il testo unico del 15 ottobre 1925, numero 2578.

Meritevoli di attenzione i problemi delle municipalizzate, dicevo prima, e ciò perchè si deve tener conto dell'attuale situazione esistente in Italia in questo settore; situazione di forte presenza di aziende municipalizzate e provincializzate; aziende che sono state chiamate in questi anni ad affrontare compiti immensi e complessi; particolarmente in questi ultimi anni dette aziende hanno affrontato compiti sempre più gravosi, sempre più difficili, sempre più complessi.

Le aziende municipalizzate sono state chiamate prima a compiere l'opera difficile e complessa della ricostruzione dei danni causati dalla guerra, allorchè unitamente agli enti locali nel nostro Paese ereditarono i servizi pubblici delle nostre città a pezzi. Poi si sono trovate di fronte alle esigenze, alle richieste, alle pressioni dei cittadini dei nuovi quartieri che sorgevano nelle grandi città per poter disporre di nuovi servizi, di servizi migliori, di servizi che corrispondessero ai loro accresciuti bisogni.

Ciò va detto per quanto riguarda il trasporto pubblico, l'erogazione del gas, l'erogazione dell'acqua, i servizi della nettezza urbana, le farmacie. Si tenga presente che in alcuni comuni del nostro Paese, particolarmente nel nord, la municipalizzazione ha avuto un forte sviluppo in questo settore delle farmacie. Va detto inoltre che è poi pensando soprattutto al futuro che bisogna dedicare attenzione all'intero problema della municipalizzazione.

Se il nostro Paese andrà verso un suo maggiore sviluppo, se godrà di maggiore benessere, se diventerà, come tutti noi auspichiamo, più giusto e più democratico, se la programmazione economica diventerà davvero finalmente una programmazione democratica, se le autonomie locali diventeranno finalmente una cosa concreta nel nostro Paese, è certo che negli anni che verranno, nell'immediato futuro si assisterà ad una maggiore presenza, ad un incremento delle aziende municipalizzate in Italia.

Ma quando si dice ciò, onorevoli colleghi, quando si fanno previsioni del genere bisogna porsi subito l'esigenza di affrontare tutto il problema della municipalizzazione nel nostro Paese: non possiamo pensare di affrontare e risolvere questo grosso problema con delle leggine, anche se opportune e lodevoli come quella che stiamo discutendo, con dei disegni di legge cioè che affrontano soltanto parzialmente il problema.

I colleghi Menchinelli e Borsari hanno già detto perchè bisogna affrontare il problema della municipalizzazione nel suo complesso ed io non ritengo ora di ripetere quanto i due colleghi molto bene hanno detto. Voglio solo limitarmi al problema finanziario delle aziende municipalizzate. Si afferma nell'introduzione alla proposta di legge presentata alla Camera dei deputati sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, delle provincie e delle regioni, d'iniziativa dei deputati De Ponti ed altri: « L'inchiesta condotta nella passata legislatura dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati circa lo stato della finanza locale in Italia ha dedicato una particolare attenzione alla " crisi economica e finanziaria che si può definire drammatica " della municipalizzazione (vedi relazione Arnaud-Matteotti).

In tale occasione, l'argomento fu affrontato dai ministri Colombo e Pieraccini e dagli esperti senatore Tupini, dottor Giacchetto, dottor Scipione ed altri. Secondo i dati forniti dalla Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, il *deficit* delle aziende sarebbe passato dai 16 ai 125 miliardi nel solo quinquennio 1960-65 ».

Il senatore Borsari ha già detto perchè la situazione è diventata a tale riguardo così pesante e così grave, e ciò soprattutto per quanto riguarda le aziende che gestiscono i pubblici trasporti, le quali hanno dovuto fare i conti con il traffico caotico che si è determinato in questi ultimi anni nelle città italiane.

Per quanto riguarda altri servizi e altri settori, potremmo indicare altre ragioni. Ma

voglio pormi una domanda e vorrei che se la ponessero anche gli altri colleghi: che cosa ha voluto dire, per esempio, per le nostre aziende municipalizzate la mancata riforma urbanistica nel nostro Paese? Ed ancora: che cosa ha voluto dire la mancata riforma della finanza locale?

Gli inconvenienti delle mancate riforme alle quali ho fatto richiamo in questo momento sono stati gravi per le nostre città, poi per gli enti locali e naturalmente si sono ripercossi in maniera pesante e grave sulle aziende municipalizzate.

Onorevoli colleghi, non intendo andare oltre in questa sede su questo argomento giacchè penso che dovremo pur trovare il modo di fare un discorso su questo problema, che sia serio, approfondito e di carattere generale. Ed è appunto questo che io chiedo e che chiede il Gruppo della sinistra indipendente in questo momento.

Concludendo, dichiaro che il mio Gruppo, come prima dicevo, approverà il disegno di legge con l'emendamento da noi presentato e prima illustrato dal collega Borsari. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Finizzi. Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame induce noi liberali a fare almeno il tentativo di riportare l'argomento alla sua vera e specifica impostazione.

Le aziende municipalizzate costituiscono indubbiamente delle specifiche gestioni che potrebbero, così come spesso è avvenuto, essere affidate all'iniziativa privata. Ora, ciò caratterizza la natura dell'azienda municipalizzata: essa, cioè, deve necessariamente impostarsi su una base economica e non quindi su una base di natura politica. È, dunque, un problema di tecnica amministrativa e di gestione quello che si affaccia ogni qualvolta si tratta l'argomento della gestione delle aziende municipalizzate.

Quindi il fondamento oggi invocato dal disegno di legge, per cui la gestione delle aziende municipalizzate nell'amministrazione abbia a coincidere esattamente con la durata delle amministrazioni comunali e provinciali, secondo me denunzia questa carenza: prescinde da una esigenza puramente economica del migliore servizio al minor costo per assurgere ad una caratterizzazione politica.

Si vuole, cioè, che ogni amministrazione municipale e ogni amministrazione provinciale abbiano a qualificare su un piano indubbiamente politico la amministrazione delle aziende stesse. Ecco perchè noi non ravvisiamo la necessità della concordanza di scadenza tra amministrazione municipale, comunale o provinciale, e amministrazione delle aziende municipalizzate.

Ciò ci induce ad avvicinarci ai concetti fondamentali e alle esigenze che vengono avvertite in materia di gestione economica in genere e cioè che la stessa deve essere ispirata esclusivamente ad esigenze economiche e non ad altri fini, in modo che l'amministrazione abbia durata non eccessivamente lunga e che la resa dei conti da parte degli amministratori, il vaglio delle loro responsabilità, delle loro capacità, non siano così lontani da renderli sicuri della resa stessa e quindi da rendere gli amministratori meno diligenti, meno zelanti, meno capaci e meno vigili nella loro azione.

Quindi noi del Partito liberale, pur non presentando alcun emendamento, saremmo stati ben inclini ad appoggiare un disegno di legge che riducesse il termine da 4 a 3 anni; non siamo però assolutamente consenzienti ad una proroga del termine stesso da 4 a 5 anni e ciò, come ho detto, per quella esigenza di carattere economico, cioè il miglior servizio al minor costo, perchè tale esigenza a sua volta si traduca in una delle componenti del progresso nell'ambito dei comuni e delle provincie in quanto ogni risparmio da parte delle amministrazioni comunali e provinciali non fa altro che accrescere le possibilità delle amministrazioni stesse di fronteggiare e risolvere problemi di natura sociale molto importanti. È per questo che noi del Partito liberale pronunciamo il nostro voto sfavorevole al disegno di legge dato che non intendiamo che abbia con esso a darsi rilevanza giuridica alla caratterizzazione politica che spesso avviene in materia e che noi deprechiamo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M U R M U R A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la sostanziale concordanza della grande maggioranza di questa Assemblea sul disegno di legge presentato dal senatore Spagnolli e da altri autorevoli colleghi dimostra quanto esatta, puntuale e aderente alle esigenze e alle necessità delle aziende municipalizzate sia la proposta proroga della durata in carica delle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate.

La proroga ha una sua ragion d'essere nella necessità di assicurare a tali organismi il tempo necessario e sufficiente per poter impostare prima, realizzare dopo un organico programma di attività proprio nel rispetto di quelle leggi economiche e di quelle esigenze di sviluppo che motivano la contrarietà e l'opposizione del Gruppo liberale.

Infatti, riteniamo, per un'esperienza che nasce dalla vita stessa di molti organismi amministrativi, che, per la realizzazione di programmi, per lo studio dei medesimi e per rispondere meglio e di più alle esigenze delle popolazioni amministrate, sia indispensabile un lungo lasso di tempo e non un brevissimo termine che potrebbe invece far proporre e realizzare dei programmi eccessivamente demagogici ed affrettati. Accanto a questa, si pone l'esigenza di una concordanza del periodo di durata delle amministrazioni comunali e provinciali — che costituiscono l'organo da cui nasce ed in cui si legittima democraticamente la commissione amministratrice dell'azienda — e delle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate e vi è perciò necessità non solo di una concordanza temporale, ma anche di volontà politica nella realizzazione di un determinato programma.

Noi non potremo avere una commissione amministratrice di una azienda municipalizzata che agisca in contrasto con l'amministrazione comunale con evidente disagio per le funzioni stesse dell'azienda e per gli interessi delle popolazioni amministrate.

Detto questo, mi pare non ci sia null'altro da aggiungere in questa sede e ritengo che non sia opportuno esaminare altri problemi connessi alla vita stessa delle aziende municipalizzate per sottoporre ad una discussione la revisione legislativa di tutto questo importante e delicato settore.

Noi, al termine della nostra relazione scritta, abbiamo formulato un auspicio, quello di una ristrutturazione generale delle aziende, auspicio che vediamo riprodotto in un ordine del giorno che ritengo di poter accettare e condividere a nome della Commissione che qui rappresento, anche se questo argomento non ha dato contenuto alle discussioni che si sono svolte in seno alla Commissione medesima.

Devo, per brevità di discussione, altresì affermare che gli emendamenti aggiuntivi proposti dal senatore Borsari ed altri nonchè da chi vi parla insieme ad altri colleghi della maggioranza, circa la decadenza delle commissioni amministratrici allorquando si verifica un rinnovo anticipato di consigli comunali e provinciali, ci trovano perfettamente consenzienti perchè rientrano nello spirito della iniziativa assunta dai presentatori di questo disegno di legge, così come ci appare conveniente ed opportuno che il Senato approvi e sostenga con il suo voto la norma transitoria con la quale si rinvia a dopo la ricostituzione delle amministrazioni locali elettive, che avverranno entro il 1969, il rinnovo delle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate che scadono entro il 31 dicembre di quest'anno.

Ed è perciò in questo spirito che sollecito il Senato a dare il suo consenso e la sua sanzione a questo importante atto legislativo che, anche se modesto nella forma e breve nel contenuto, vuole essere espressione di una precisa volontà politica: quella di ridare contenuto, slancio e forza ai poteri autonomi della periferia, alle forze ed ai poteri locali, senza di che il nostro Stato pluralistico e democratico non potrà certamente procedere avanti sulla via che il Costituente ha voluto indicare e che l'anima popolare ed autonomistica del popolo italiano ha sempre sostenuto ed indicato. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda l'emendamento n. 1. 1, proposto dai senatori Borsari, Menchinelli ed altri, ritengo che sia assorbito dall'emendamento n. 1. 2 del relatore Murmura e di altri senatori che mi sembra più completo. Infatti il concetto sia dell'uno sia dell'altro emendamento è lo stesso; ma per quanto riguarda la formulazione mi sembra che l'emendamento proposto dal relatore sia migliore dal punto di vista della tecnica legislativa.

Per quanto riguarda poi l'articolo aggiuntivo, debbo dire che questa norma transitoria mi sembra opportuna, perchè altrimenti avremmo la decadenza immediata di tutti i consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate ed essendo anche imminente il rinnovo delle amministrazioni della maggior parte dei comuni interessati proprio per le elezioni generali amministrative, nel giro di 4-5 mesi si dovrebbe procedere per due volte al rinnovo di tutti i consigli di amministrazione, il che, evidentemente, rappresenterebbe un inconveniente di notevole portata che è opportuno evitare per la continuità dell'azione amministrativa, affinchè appunto non ci siano pause in questo settore.

Per quanto riguarda la prima parte dell'ordine del giorno presentato dai colleghi Menchinelli, Borsari ed altri, faccio osservare che è in corso di esame da tempo presso la competente direzione generale l'adeguamento della legislazione relativa alle aziende municipalizzate, la quale effettivamente risente del passare del tempo e merita di essere rinnovata.

Inoltre devo dire che anche per quanto attiene alla seconda parte si deve tenere presente che nel disegno di legge recante modifiche alla finanza locale, presentato dal Governo ed attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro della Camera, vi sono notevoli provvidenze a favore delle aziende municipalizzate che servono, sia pure in parte — perchè certo non risolvono il problema — a modificare le situazioni più pesanti e gravi.

Pertanto il contenuto dell'ordine del giorno può essere accettato dal Governo come raccomandazione in quanto risponde ad una direttiva che è già all'esame degli organi dell'Esecutivo.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Menchinelli e da altri senatori. Se ne dia nuovamente lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Il Senato,

attesa l'arretratezza della legislazione in materia di aziende municipalizzate — motivo di difficoltà specie di carattere finanziario — e considerata d'altra parte l'importanza dell'iniziativa pubblica nell'economia al livello degli Enti locali, come attiva partecipazione delle popolazioni alla costruzione di una programmazione che tenga conto degli interessi delle medesime;

impegna il Governo a favorire con propri provvedimenti lo sviluppo del settore e ad assecondare una riforma legislativa sulla materia, che dia slancio e nuovo vigore all'iniziativa pubblica locale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Articolo unico.

L'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è così modificato:

« Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ».

P R E S I D E N T E . Sull'articolo unico sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi, rispettivamente da parte del senatore Borsari e di altri senatori e da parte

del senatore Murmura e di altri senatori. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, *Segretario*:

Aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« Il presidente e i commissari decadono comunque dal mandato al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale o provinciale.

Entro tre mesi dall'insediamento, il nuovo Consiglio deve eleggere il presidente ed i commissari ».

1. 1 BORSARI, MENCHINELLI, FABIANI, FABBRINI, ILLUMINATI, FILIPPA, BONAZZI

Aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« Alle elezioni il Consiglio comunale provvede, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il sindaco e la Giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano state approvate dall'autorità tutoria.

La Commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio comunale a seguito di elezioni ».

1. 2 MURMURA, SPAGNOLLI, OLIVA, TRABUCCHI, FORMICA, SMURRA

MURMURA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *relatore*. Ritengo che l'emendamento n. 1. 2 possa assorbire l'emendamento n. 1. 1 presentato dal senatore Borsari e da altri senatori.

PRESIDENTE. Senatore Borsari, insiste sul suo emendamento?

BORSARI. Signor Presidente, sono disposto a ritirare il mio emendamento a condizione che nell'emendamento n. 1. 2 del senatore Murmura e di altri senatori sia soppresso l'inciso: « a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta », perchè a mio avviso non è opportuno, in un disegno di legge a carattere limitato quale è quello che stiamo esaminando, fare riferimento al sistema di votazione e al modo di elezione, e a condizione che le parole: « siano state approvate dall'autorità tutoria » siano sostituite con le altre: « siano divenute esecutive », per rispettare l'autonomia locale.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, accetta le modifiche proposte dal senatore Borsari al suo emendamento?

MURMURA, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento n. 1. 2 con le modifiche proposte dal senatore Borsari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 1. 2 presentato dal senatore Murmura e da altri senatori che, con le modifiche proposte dal senatore Borsari, risulta del seguente tenore:

« Alle elezioni il Consiglio comunale provvede nei 30 giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il sindaco e la Giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive.

La Commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo Consiglio comunale a seguito di elezioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo del disegno di legge, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Murmura ed altri è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. . . . . .

Le Commissioni amministratrici di Aziende municipalizzate scadenti entro il 31 dicembre 1969 e non ancora rinnovate, saranno modificate successivamente a detta data relativamente ai comuni nei quali entro il corrente anno viene a maturare il quinquennio dei Consigli comunali.

1. 0. 1 MURMURA, SPAGNOLLI, OLIVA, TRABUCCHI, FORMICA, SMURRA

P R E S I D E N T E . Il senatore Murmura ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M U R M U R A , *relatore* . Si tratta di norma meramente transitoria, mirante ad evitare la decadenza delle commissioni amministratrici che dovrebbero essere rinnovate quest'anno.

M E N C H I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne facoltà.

M E N C H I N E L L I . Mi dichiaro favorevole all'emendamento n. 1. 0. 1 sulla base della spiegazione che ne ha dato il presentatore, senatore Murmura.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ad evitare di fare una rielezione a pochi mesi da una precedente rielezione per scadenza di consiglio comunale, propongo che l'emendamento n. 1. 0. 1 venga modificato sostituendo alle parole: « e non ancora rinnovate, saranno modificate » le altre: « saranno rinnovate » e conseguentemente sostituendo alle parola: « viene » la parola: « venga ».

P R E S I D E N T E . Senatore Murmura, accetta la modifica proposta dal rappresentante del Governo?

M U R M U R A , *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 1. 0. 1 presentato dal senatore Murmura e da altri senatori che, con la modifica proposta dall'onorevole Sottosegretario, risulta così formulato:

« Le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate scadenti entro il 31 dicembre 1969 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni nei quali entro il corrente anno venga a maturare il quinquennio dei Consigli comunali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia » (73-*Urgenza*), d'iniziativa del senatore Valsecchi Pasquale

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia », d'iniziativa del senatore Pasquale Valsecchi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Brambilla. Ne ha facoltà.

B R A M B I L L A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, credo che debba sorprendere il fatto che, in un'epoca in cui esplodono letteralmen-

te nel nostro Paese contraddizioni in tutto il sistema previdenziale e dobbiamo constatare lo sforzo continuo delle masse lavoratrici per affermare nuovi princìpi di sicurezza sociale, siamo posti di fronte ad un'iniziativa legislativa di un gruppo di senatori della Democrazia cristiana, con il compiacente avallo del Governo di centro-sinistra, tendente ad imporre una condizione di inferiorità ad un gruppo, sia pure limitato, di lavoratori residenti nel territorio di Campione. Territorio che, come tutti sappiamo, ha una sua particolare collocazione e situazione storica, ma malgrado ciò quegli abitanti si considerano in pieno diritto e in pieno dovere cittadini italiani. Il reale scopo di questa proposta di legge non è quello di consentire che finalmente anche in quel lembo di territorio italiano si possa garantire ai lavoratori piena tutela dei loro diritti previdenziali, in applicazione delle leggi dello Stato, bensì quello di un dichiarato proposito di voler assolvere un gruppo di datori di lavoro da inadempienze dei loro obblighi di contribuzione previdenziale, anche per i molti anni trascorsi, nonchè quello di aprire loro condizioni favorevoli per l'avvenire. Tutto questo con l'assurdo pretesto di aiutare questi datori di lavoro a reggere la concorrenza esterna, cioè per fornire loro un appoggio nella loro economia imprenditoriale sulla pelle dei lavoratori. Questa non è una cosa nuova in Italia, ma assume un particolare significato in questa circostanza. Si offrono di fatto ai datori di lavoro di Campione privilegi economici rispetto agli altri operatori economici e si accollano ai lavoratori di Campione trattamenti peggiori di quelli che vengono stabiliti per gli altri lavoratori italiani.

Venendo al concreto, in tema di assistenza malattia vorrei fare due rilievi. In Italia, il contributo di assicurazione malattia viene fatto addossando il 12,61 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,15 per cento a carico del lavoratore. In Svizzera, i contributi dovuti in base all'assicurazione privata stipulata per questi motivi ammontano per il 25 per cento a carico del lavoratore e per il 75 per cento a carico del datore di lavoro. Qui è insita una contraddizione aperta con quanto è affermato nella presente proposta di legge la quale tende a stabilire una garanzia di non aggravio contributivo per il lavoratore. Ancora, l'assicurazione malattia italiana considera sotto il profilo contributivo e delle prestazioni un sistema non *ad personam*, ma interessante tutto il nucleo familiare. Il sistema assicurativo in atto in Svizzera esige un crescente onere contributivo in base alla composizione del nucleo familiare poichè l'assicurazione viene stipulata, oltre che per il lavoratore, per ogni singolo familiare a carico, quindi con una contribuzione complessiva relativamente al carico familiare. Sulla base delle tariffe delle assicurazioni malattia private in Svizzera si ha che per una famiglia tipo costituita dal lavoratore con moglie e figlio a carico l'onere contributivo, con un salario medio di 100.000 lire mensili, è pari al 12,70 per cento, di cui il 3,17 per cento nella migliore ipotesi viene posto a carico del lavoratore.

Esaminiamo la situazione degli infortuni sul lavoro: qui non si conoscono nemmeno le tariffe che dovranno essere praticate ed il relativo onere contributivo. D'altra parte la tesi sostenuta di considerare come positivo il fatto che il sistema assicurativo privato consente la liquidazione in capitale della rendita, non può essere da noi considerata in senso favorevole. Infatti tale principio è ormai superato da tutta la moderna dottrina in materia previdenziale.

Per il trattamento pensionistico, di invalidità, vecchiaia e superstiti, non si comprende proprio come possa garantirsi ai lavoratori di Campione lo stesso trattamento che hanno i lavoratori del territorio metropolitano. Non si precisa quali siano le condizioni esatte contenute nelle polizze di assicurazione (contribuzioni, salario base, ripartizione di costo, eccetera). Un elemento di riferimento utile per la conoscenza può venirci dall'accordo che è stato stabilito per i lavoratori del Casinò di Campione le cui rendite di vecchiaia sono liquidate al 65° anno di età ed i relativi premi calcolati in base a salari forfettari. Qui siamo di fronte ad una contraddizione evidente con il sistema pensionistico italiano che garantisce attualmente il 74 per cento della retribuzione a 60 anni di età.

Le polizze di assicurazione non possono garantire l'adeguamento automatico delle prestazioni pensionistiche in base all'aumento dell'indice del costo della vita, come avviene in virtù delle leggi previdenziali italiane, e non garantiscono nemmeno dalla eventuale svalutazione della moneta. Non è male ricordare che le rendite per l'infortunio erogate, ad esempio, dall'Istituto nazionale assicurazioni svizzere sono state rivalutate del 40 per cento negli ultimi venti anni, vale a dire del 2 per cento ogni anno. Questo a titolo di adeguamento alla svalutazione monetaria avvenuta.

Per quanto concerne poi la assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, in base alle polizze private, non viene in esse riconosciuto, ai fini del pensionamento, il periodo del servizio militare che il cittadino di Campione è tenuto a prestare come cittadino italiano. Inoltre, benchè venga conservato il carattere obbligatorio dell'assicurazione di disoccupazione, anche in questo caso la contribuzione figurativa non può essere considerata e riconosciuta utile ai fini del calcolo della pensione.

Si tratta di fatti concreti ed io sarei felice se ci fosse una precisazione sulle questioni poste e se si potesse dimostrare che quanto noi affermiamo non risponde a verità.

Che ci siano delle difficoltà nessuno se lo è mai nascosto. Vi sono difficoltà reali e noi lo abbiamo sempre affermato e riconosciuto, data la caratteristica dell'ambiente, sia per la esplicazione delle prestazioni sanitarie sia per quelle di ordine tecnico, organizzativo ed amministrativo e per la riscossione dei contributi. Queste difficoltà esistono, lo sappiamo, ma non sono tali da indurre al ripudio puro e semplice delle funzioni del nostro sistema previdenziale. La cosa è così evidente che nella stessa proposta di legge si prevede il mantenimento dell'obbligo per talune assicurazioni con conseguente versamento di contributi agli istituti o enti italiani: mi riferisco alla mancata concessione dell'esonero per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria, per l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, per l'Opera nazionale pensionati italiani, per la Gestione delle case dei lavoratori, per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Per tutte queste forme assicurative si prevede l'obbligo di versamento agli istituti previdenziali italiani con l'osservanza delle modalità previste dalla legge vigente in Italia, pur garantendo ai datori di lavoro una sanatoria per la mancata contribuzione del passato.

Si può dire che queste sono questioni marginali rispetto al volume delle contribuzioni fondamentali quali, ad esempio, quelle del pensionamento; ma sono pure una dimostrazione pratica della possibilità effettiva del reperimento di questi fondi ottenuti sulla base di trattenute normali. Non vediamo proprio perchè non sia possibile procedere oltre anche per altre voci contributive.

Per quanto concerne ancora l'assistenza di malattia noi riteniamo che difficoltà di ordine amministrativo possano essere facilmente superate ricorrendo ad apposite convenzioni che l'INAM può benissimo stipulare con enti ed istituti sanitari svizzeri anzichè abbandonare i lavoratori a forme individuali di accordi assicurativi.

Per gli infortuni non vediamo proprio quali siano le difficoltà di assicurare le prestazioni previste in materia dalla legislazione italiana. Ma ciò che appare veramente macroscopico ed assurdo, riteniamo, in materia assicurativa è la rinuncia alla riscossione dei contributi per gli oneri riferiti al pensionamento di invalidità, vecchiaia e superstiti da parte dell'INPS.

Nessun valido argomento ci è stato portato a sostegno di questa questione. Nessun argomento può essere assunto a pretesto se non quello di favorire i datori di lavoro evasori di Campione, ed il Casinò in primo luogo, con contribuzioni inferiori a quelle che vengono pagate sul continente. È questa una graziosa concessione che si vuol fare al padronato di Campione e che si traduce, naturalmente, in una imposizione assurda ed anticostituzionale che richiede particolari sacrifici economici ai lavoratori colà impiegati.

La determinazione così tenacemente perseguita dai parlamentari democristiani, con l'avallo del Governo di centro-sinistra, per una operazione così scopertamente antiope-

raia, antidemocratica e incostituzionale è avvalorata da alcuni precedenti sui quali è bene soffermarci brevemente. Nel territorio di Campione, contrariamente a quanto viene affermato, alcune ditte da tempo sono state assicurate all'INAM ed altre hanno assicurato i propri dipendenti all'INPS. Risulta che l'INPS, manifestando certamente una negligenza colpevole e condannevole, ha respinto le richieste di associazione assicurativa avanzate da alcune aziende. È questo un argomento che è stato preso a pretesto anche in sede di dibattito processuale, recentemente, per dimostrare la buona fede dei datori di lavoro evasori, ma questo non cambia per niente la questione.

Certo è che la parte più numerosa dei lavoratori di Campione, che sono dipendenti dal Casinò, sono assicurati da alcuni anni presso compagnie di assicurazione private svizzere. È una operazione condotta da organizzazioni sindacali, in particolare dalla CISL in un primo tempo, con l'intervento della UIL poi, se non erro; operazione che ha fatto trarre da un sistema siffatto, da un simile accordo, degli utili notevoli per le organizzazioni sindacali, essendosi stabilita una tangente per ogni polizza assicurativa. Un metodo — e lo richiamo alla sua attenzione, onorevole Sottosegretario — che è estraneo alle nostre concezioni in materia previdenziale e al buon costume del sindacato in Italia.

Questo fatto può spiegare perchè alcune difficoltà di ordine politico in questo campo si siano frapposte ad un chiarimento della situazione.

Se questa legge dovesse passare, noi verremmo a generalizzare questo metodo, assumendoci una grossa responsabilità di fronte al movimento sindacale.

Non credo che quei sindacati che hanno firmato convenzioni simili, traendone quei benefici finanziari, possano inorgoglirsi di questo fatto.

Mi consentano gli onorevoli colleghi un ultimo argomento. Si sostiene nel disegno di legge che l'esonero dal pagamento di determinati contributi verrà concesso con decreto dal Ministro del lavoro, previo parere del sindaco di Campione. Non si fa alcun accenno alla competenza dell'ispettorato del lavoro. Attualmente è perfino scomparsa una formula che appariva nel primo testo del disegno di legge presentato dal senatore Valsecchi e forse posta allora solo per pudore, con la preoccupazione evidente di dimostrare che si intendeva in qualche modo garantire la tutela giuridica del lavoratore.

Qui si è semplicemente del tutto ammainata la bandiera. Si è lasciata piena libertà ai datori di lavoro e ai cittadini; posto il lavoratore di fronte a questi problemi e alle inadempienze contributive, chi interverrà? Non è riuscito per tanti anni a risolvere questa situazione l'INPS, non ci sono riusciti gli altri, non ci sono strumenti di intervento e l'ispettorato del lavoro è stato cancellato. E questo perchè?

Voglio riferire qui un fatto che mi sembra abbastanza importante e sul quale bisogna riflettere. L'ispettorato del lavoro di Como ha dato cattiva prova di sè nel passato, nel senso che forse ha infastidito troppo, fino al punto che un funzionario, ligio alle leggi dello Stato italiano, che aveva osato aprire una serie di vertenze giudiziarie contro determinati datori di lavoro inadempienti agli obblighi contributivi, ad un dato momento è stato trasferito da Como.

VALSECCHI PASQUALE. È stato promosso.

BRAMBILLA. Questa è una tecnica abbastanza in uso nel nostro Paese.

È poi intervenuto un lento e graduale smantellamento delle resistenze residue nei vari istituti previdenziali. Ne abbiamo avuto un'eco qui nell'Aula del Senato e nella decima Commissione, dove erano stati invitati i dirigenti dei vari enti ed istituti previdenziali italiani per rendere conto di questa inefficienza; vi è stato un coro unanime: non è possibile intervenire a Campione. Si arriva poi alla sede giudiziaria, presso il pretore di Como, ove i datori di lavoro incriminati sono assolti per non aver commesso il dolo: formula cauta che rivela come il problema non possa ritenersi concluso, tutt'altro.

La via quindi sarebbe aperta per una legge che detti norme transitorie per la rego-

lamentazione dei rapporti previdenziali ed assistenziali nel territorio del comune di Campione. Con questo atto il Governo di centro-sinistra ritiene di aver chiusa la partita ma così non è, poichè il termine « transitorio » — noi lo sappiamo — è soltanto un'etichetta posta a copertura di un atto legislativo contorto, equivoco e contraddittorio che, anzichè sanare una questione di diritto per i lavoratori, l'amplia, la fa divenire un precedente pericoloso, lesivo di interessi economici e sociali per quei lavoratori e per i lavoratori italiani in generale.

Voi, colleghi della maggioranza, vi siete rifiutati di affrontare nel solo modo corretto i problemi di Campione, andando a vedere le cause di ordine economico, politico e sociale, come da anni noi andiamo sostenendo e come sostengono i lavoratori di Campione che ci hanno delegato ad esprimere la loro opinione; sono problemi concreti che riguardano la categoria dei lavoratori e dei piccoli operatori economici. Vi siete lasciati attirare dall'abbaglio, dai riflessi che il Casinò esercita sulla vita locale, avete perso di vista la reale situazione e le cause reali del problema. Di una piccola questione, di possibile soluzione con adeguati mezzi politici ed amministrativi, avete voluto fare, investendone il Parlamento della Repubblica italiana, un importante problema sotto il profilo sociale, problema che tocca princìpi attinenti alla tutela dei diritti dei lavoratori, che tutti noi qui dentro dobbiamo considerare inattaccabili.

Assumetevi quindi tutta la profonda responsabilità di questo provvedimento, improntato ad un gretto conservatorismo e ad una contorta politica paternalistica. Noi respingiamo questo concetto e questo metodo e riaffermiamo la nostra piena opposizione: i lavoratori, i cittadini direttamente interessati, le organizzazioni sindacali e politiche dei lavoratori italiani avranno motivi di riflessione e di interventi ulteriori che noi auspichiamo da questi banchi, perchè sia data ai problemi della comunità della cittadina di Campione la sola risposta che ci si può aspettare dal Parlamento italiano, quella del rispetto del dettato costituzionale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, nell'affrontare la discussione generale su questo provvedimento sorge in me un ulteriore motivo di perplessità dopo quella già esternata più volte in sede di 10ª Commissione su questioni di ordine generale e di principio sulle quali mi pare debba essere portata l'attenzione del Senato.

Mi vien fatto di pensare che affrontare in tal maniera il problema della copertura assicurativa dei lavoratori che sono occupati a Campione d'Italia, cioè in una parte del territorio nazionale che dista quattro chilometri dal confine vero e proprio del nostro Paese — e che comunque sono sempre in territorio nazionale —, affrontare con questa iniziativa questo problema mi pone il quesito se non sia stato anche per una forma di pigrizia, che ha colpito quasi tutti gli istituti previdenziali ed il Governo, che non si è voluta trovare una soluzione più consona al problema della tutela dei diritti costituzionalmente previsti per i lavoratori.

In effetti, quando con un provvedimento come questo si pone per una parte della contribuzione assicurativa ed assistenziale esistente in Italia un sistema del tutto diverso — e lo si fa anche in misura parziale, come dirò poi — e si sfugge quindi alla norma della obbligatorietà prevista in maniera precisa da tutta la legislazione riguardante la previdenza sociale in Italia, mi vien fatto di argomentare che una iniziativa di questa natura violi in maniera patente e palese i princìpi stessi della norma costituzionale.

Il Costituente quando affrontò l'articolo 38 della nostra Costituzione già prefigurava la necessità di rendere obbligatorie le coperture assicurative per tutti i casi previsti nel secondo comma ove ha sancito in maniera tassativa che: « I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ».

Inoltre nel penultimo comma dell'articolo 38 ha precisamente scritto e voluto: « Ai

compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ». Il costituente, cioè, ha voluto affermare che nella nuova vita repubblicana italiana i lavoratori hanno diritto ad avere questi mezzi di copertura assicurativa. Pertanto la legislazione italiana via via, attraverso le lotte dei lavoratori ed il contributo del Parlamento, ha sancito una legislazione di carattere sociale che, sebbene caotica, per estensione di copertura ha fatto dei notevoli passi avanti in questi anni, prefigurando proprio la necessità della copertura assicurativa per la maggioranza dei lavoratori ed estendendo anche il principio della pensione sociale al di là dei limiti previsti per i lavoratori sia dipendenti, sia autonomi, stabilendone la obbligatorietà: è questo il cardine sul quale si articola tutta l'iniziativa concernente i problemi della copertura assicurativa; obbligatorietà cioè in un certo tipo ed in un certo sistema. Infatti le prestazioni che vengono fornite per i vari casi di assistenza o di assicurazione per i lavoratori sono tutte organate in modo che il lavoratore sappia, all'inizio della sua attività lavorativa, cosa gli accadrà nel caso di eventi come infortunio, malattia e conoscerà le prestazioni a lui spettanti.

Ebbene, una iniziativa come questa che per alcune coperture assicurative — quindi parzialmente rispetto a tutta la gamma delle coperture — parla di esonero per datori di lavoro che si trovino in particolari situazioni (Campione, ad esempio) rappresenta la più palese e patente violazione di un principio costituzionale. Infatti non ci può essere esonero quando un principio costituzionale prevede un certo tipo che deve essere generalizzato per tutti i lavoratori: non ci può essere quindi esonero per una certa situazione o collocazione territoriale di una parte del territorio nazionale; semmai, ripeto, ci possono essere alcune iniziative degli stessi enti o istituti, citati dall'articolo 38, iniziative che si possono prendere per dare una copertura assicurativa ed una prestazione per i lavoratori, data appunto una situazione diversa.

Secondo me, pertanto, qui ci troviamo in una situazione che doveva essere risolta, come dicevo, diversamente; per questo parlo di pigrizia e di inerzia. Il fatto grave è che gli istituti assicurativi italiani, che pure in un certo momento hanno fatto le notificazioni ai datori di lavoro di Campione per il ritardo e per il non pagamento dei contributi, si sono poi ritirati e che essi stessi poi si accontentano di questa disposizione di legge che mette in movimento iniziative attraverso polizze di carattere privato, iniziative di coperture che invece per la legge dello Stato italiano devono essere generali per tutti i lavoratori. Semmai — ripeto — erano gli istituti ben precisati nell'articolo 38 che potevano prendere loro iniziative, ma sempre con la potestà di carattere sia di riscossione che di prestazione in mano loro, che il Costituente ha voluto ben precisare. Ora veramente c'è da rimanere perplessi perchè, anche a lume di logica, le prestazioni per le quali si prevede qui l'esonero ai lavoratori e che non sono tutte (come ho già detto prima) avrebbero potuto essere garantite — a mio avviso — a quei lavoratori attraverso mezzi diversi che gli istituti potevano mettere in atto. Quali sono, per esempio, i compiti permanentemente presenti dell'INPS a Campione per garantire l'esonero per invalidità, vecchiaia e superstiti? Per quanto riguarda ad esempio, il problema del riconoscimento delle invalidità, poteva essere benissimo adottata la norma che quando un lavoratore chiede la visita, ritenendo di essere invalido, può benissimo spostarsi da un paese all'altro dove ci sono le sedi di ambulatori. Io non credo quindi che sia un grave disagio spostarsi da Campione a Como per ottenere la visita che si richiede.

Per quanto riguarda poi il pensionamento, questo concerne l'attività amministrativa, in base a richieste dei singoli, attraverso documentazioni.

Lo stesso per quanto riguarda il problema dei superstiti. Per quanto riguarda la tutela della lavoratrice madre, noi sappiamo benissimo che, secondo la legislazione italiana, tale lavoratrice ha un periodo di tempo coperto da prestazioni assicurative, prima e dopo il parto. Nel momento del parto la lavoratrice madre può essere rico-

verata in qualsiasi ospedale in modo da dare alla luce i suoi figlioli. Quindi non vedo perchè si debba parlare di esonero. Per quanto riguarda la verifica di incidenti e di infortuni, io ritengo che questa si possa fare anche immediatamente da parte dell'istituto.

Resta il grosso problema della malattia. Ebbene, io credo che con uno sforzo di buona volontà l'INAM poteva trovare un meccanismo di intervento in modo da garantire la prestazione diretta. Quindi non mi pare che, al lume dell'esperienza che molti di noi hanno, ci fosse la necessità assoluta di avviarsi su questo terreno minato che riguarda norme — a nostro avviso — prettamente anticostituzionali.

Si esonera poi (e mi fa piacere che sia qui presente il senatore Bosco: con la sua conoscenza può avvalorare quello che dico) il datore di lavoro dagli obblighi contributivi nei confronti della cassa unica per gli assegni familiari. Onorevoli colleghi, quando si è istituita la cassa unica per gli assegni familiari, si stabiliva un obbligo di versamento contributivo, e si faceva il calcolo in base al numero dei lavoratori dipendenti per l'ammontare di questi contributi, senza tener conto se quel lavoratore sia sposato ed abbia carichi familiari o meno.

Abbiamo qui una patente violazione di ordine costituzionale, in quanto si dà al datore di lavoro il compito di pagare *brevi manu* gli assegni familiari a quei lavoratori che hanno carichi, mentre per gli altri lavoratori non vi è alcun versamento obbligatorio. Nel sistema mutualistico italiano si fanno affluire tutti i fondi alla cassa unica degli assegni familiari, per ripartirli tra i carichi familiari; qui invece ci troviamo di fronte al fatto che i datori di lavoro daranno *brevi manu* i quattrini a quei lavoratori che hanno carichi familiari, mentre gli altri che non hanno carichi familiari non riceveranno nulla, nemmeno per quella parte del salario che il datore di lavoro deve versare alla cassa unica per gli assegni familiari.

È chiaro quindi che siamo nella più patente violazione delle norme costituzionali che sono state introdotte in questa legge. Anche per quanto riguarda il sistema previsto per il problema del pensionamento di cui all'articolo 5, è il caso che non ci si prenda in giro; fate pure la battaglia che voi volete fare, ma tenete sempre presente che la parola e la dizione della legge sono precise ed hanno un loro significato.

Quali sono le pensioni italiane? In Italia oggi esiste la pensione sociale, che tutti noi sappiamo cos'è, e nel campo dei sistemi pensionistici collegati al rapporto di lavoro c'è la pensione adeguata, poi la pensione contributiva, retributiva, facoltativa. L'ultimo tipo di pensione retributiva è previsto dalla recente legge. L'articolo 5 del disegno di legge afferma che il lavoratore che lascia il servizio può ottenere il versamento della riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata.

A questo punto bisogna vedere che cos'è la pensione adeguata; essa è la pensione adeguata ai minimi. Questa è la dizione esatta della legge. È chiaro quindi che si farà il versamento della riserva corrispondente soltanto all'ammontare della pensione adeguata, ovvero ai minimi. In questo modo un lavoratore che nel corso della sua vita, anche lì a Campione, abbia ad esempio 40, 50, 60, 70 mila lire al mese, per tutto il periodo per il quale chiede l'applicazione dell'articolo 5, potrà avere il versamento soltanto in relazione all'ammontare dei minimi.

No, signori! Sarebbe troppo comodo! In questo modo si vorrebbero aiutare i datori di lavoro che altrimenti se ne andrebbero da Campione alleggerendo i versamenti a loro carico, violando in maniera patente le norme di tutela che il legislatore italiano ha voluto portare per i lavoratori cittadini italiani.

Alcuni esoneri che sono poi previsti per quanto riguarda i versamenti contributivi per l'invalidità, vecchiaia, superstiti, malattia, tutela delle lavoratrici madri e infortunio e malattie professionali, con l'articolo 6 vengono ad essere considerati in modo diverso; infatti si dice che solo alcuni esoneri possono essere concessi. I presentatori di questo disegno di legge quindi con questa norma verrebbero a considerare come regola l'esonero, prevedendo solo alcune eccezioni per quanto riguarda alcuni versa-

menti contributivi, come quello per la tubercolosi, infortunio, Gescal e così via.

L'aspetto più grave però è che nell'articolo 6 si dà l'esonero ai datori di lavoro anche per le prestazioni a carattere retributivo dovuto per gli anni anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Il terzo comma dell'articolo 6 (è veramente una pennellata) afferma che il datore di lavoro fa il versamento per quanto riguarda il rischio assicurativo contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi solo quando si verifica il rischio. Troppo comodo anche questo! Mi pare cioè, onorevoli colleghi, che qui ci troviamo dinanzi ad una serie di norme di cui l'anticostituzionalità è troppo evidente per permetterci di intraprendere un'articolazione di questa natura! Esiste il problema obiettivo di venire incontro alle esigenze di quei lavoratori; io mi rendo conto che i lavoratori di Campione per troppo tempo sono rimasti in balìa di situazioni non definite, ma torno a ripetere che questo è avvenuto soltanto per inerzia e per pigrizia degli istituti previdenziali i quali possono, con alcuni accorgimenti che la legislazione italiana permette loro, dare la copertura assicurativa. In realtà questa è una legge che cerca solo di salvaguardare alcuni interessi padronali e non dà certo garanzia e tutela ai lavoratori; sotto questa etichetta si vogliono far passare alcuni aspetti incostituzionali che, torno a ripetere, debbono farci riflettere un po' tutti. Siamo noi del parere che occorre dare a questi lavoratori l'assistenza secondo tutti i termini previsti dalla legislazione italiana? E allora il problema è da risolvere non tanto con legge, io ritengo, quanto con iniziative di carattere amministrativo; gli istituti possono garantire a questi lavoratori la soluzione del problema. Mi auguro che questo dibattito possa servire semmai a rompere quello schermo di pigrizia dietro il quale rimangono fermi questi istituti. Penso quindi che procedere secondo norme come quelle previste in questo disegno di legge sia un po' come camminare su un terreno minato; ciò per le ragioni di incostituzionalità che io ho sia pure succintamente sollevato e per il fatto che tali norme impediscono di risolvere per questi lavoratori i problemi della loro assistenza, prevista dalla legge italiana secondo una regola generale che deve essere valida per tutti.

Per quanto si riferisce poi all'ultimo aspetto in questione, se consideriamo che il lavoratore per un determinato periodo di tempo sta a Campione, poi ritorna in Italia e magari dopo qualche tempo si reca ancora a Campione, sommando i diversi periodi di lavoro a Campione per quanto riguarda l'aspetto del trattamento pensionistico noi diamo a questo lavoratore una vera stroncatura, date le norme dell'ultima legge approvata. Infatti con questo meccanismo della pensione adeguata verrebbero inflitti al lavoratore danni enormi.

Dopo avere riflettuto e aver cercato di dare in coscienza il mio contributo, ma senza risultato, evidentemente, in Commissione, io ripropongo qui in Aula soprattutto all'attenzione del rappresentante del Governo questo problema. Mi rendo conto che la situazione di incertezza e di carenza in cui versano questi lavoratori ha spinto il proponente a presentare questo disegno di legge, ma se vogliamo realmente prendere in considerazione questa giusta esigenza non incamminiamoci su questa strada perchè così facendo non garantiremmo uniformità di trattamento a questi lavoratori e creeremmo, a mio avviso, norme anticostituzionali. Facciamo invece in modo che la volontà del Senato sia di spinta a quegli istituti previdenziali affinchè il problema venga risolto senza bisogno di norme di legge ma con precise iniziative di carattere amministrativo. Se così agiremo, ritengo che seguiremo la strada più giusta per soddisfare le attese di questi lavoratori. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maris. Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, anch'io desidero sollevare alcune questioni di incostituzionalità riguardanti il disegno di legge di cui oggi ci occupiamo. Il relatore, senatore Torelli, si

è preoccupato di chiarire, nell'ultima parte della sua relazione, qual è la sostanza di questo disegno di legge. A pagina 9, in fondo alla seconda colonna, leggiamo: « per tutte le considerazioni che precedono, il senatore Valsecchi comunicava alla Presidenza del Senato il 24 luglio 1968 un disegno di legge che in sostanza contiene una deroga provvisoria all'unicità della legislazione italiana ».

Ecco dunque la sostanza del disegno di legge: si tratta di una deroga alla legislazione italiana in tema di contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione malattia, per infortuni sul lavoro.

Il relatore, a pagina 10, si affretta a dirci che contro questa deroga non può opporsi alcun rilievo di carattere costituzionale perchè il principio di uguaglianza, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, è violato ogni qualvolta si dia una regolamentazione differenziata a situazioni uguali. Sembra, dunque, che il relatore ritenga che, semmai possa essere sollevata una eccezione di incostituzionalità, questa potrebbe al massimo soltanto riguardare un diverso trattamento fra due cittadini italiani: un padrone che vive al di qua del confine ed un padrone che vive in Campione d'Italia.

Ma non è questa l'eccezione di incostituzionalità che si può sollevare, perchè sappiamo tutti che è vero che situazioni diverse possono essere disciplinate in maniera diversa, senza con ciò violare il principio dell'uguaglianza dei cittadini. L'eccezione, anzi le eccezioni di incostituzionalità, sono di diversa natura. Innanzitutto dobbiamo domandarci: la legislazione italiana in tema di diritti dei cittadini lavoratori alla previdenza ed all'assistenza è derogabile? Questa è la prima risposta che dobbiamo dare a noi stessi.

Allora percorriamo insieme, per cortesia, un breve cammino. L'articolo 38, nei primi commi, stabilisce alcuni diritti che vengono attribuiti dallo Stato al cittadino, non soltanto riconosciuti, come preesistenti: il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale quando il cittadino è sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, il diritto ad avere assicurati i mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, di malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, il diritto all'educazione ed all'avviamento professionale quando è inabile o minorato.

Dopo aver assegnato questi diritti soggettivi costituzionali ai cittadini, il legislatore costituente si è preoccupato anche di stabilire con legge costituzionale il modo in cui debbono essere soddisfatti questi diritti e al comma 4 dice: « Ai compiti previsti in quest'articolo » (cioè ai compiti relativi al diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale, ai compiti relativi all'assicurazione dei mezzi adeguati in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, ai compiti relativi all'educazione, all'avviamento professionale per gli inabili e minorati) « provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato »: punto e basta.

Il legislatore ordinario, quando pone mano a questa materia, quando affronta cioè il problema del soddisfacimento di questi diritti dei cittadini, deve, poichè la Costituzione lo svincola, predisporne o disciplinarne il soddisfacimento unicamente attraverso « organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ». Non si tratta di cosa che lo Stato può fare, ma di organi ed istituti che deve predisporre o integrare.

L'unica questione che sorse in sede costituente fu questa: se tali organi ed istituti dovessero essere gestiti dallo Stato o non dovessero piuttosto essere gestiti dai lavoratori. È una vecchia questione. Quando qualcuno prospettò che dovevano essere gestiti solo dai lavoratori, Di Vittorio eccepì che dovevano essere comunque pubblicizzati; doveva, cioè, essere solennizzato quest'impegno diretto, immediato, attraverso propri organi, attraverso propri istituti, dello Stato ad apprestare i mezzi per il soddisfacimento di questi diritti costituzionali fondamentali.

Quando il legislatore costituente ha voluto assegnare al legislatore ordinario il compito di disciplinare a suo criterio un determinato diritto costituzionale lo ha detto esplicitamente. Leggiamo l'articolo 36: « La durata massima della giornata lavorativa

è stabilita dalla legge ». Cioè il legislatore ordinario può stabilire la durata massima: nella norma costituzionale troviamo una riserva di legge a favore del legislatore ordinario.

Leggiamo l'articolo 37: « La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato ». Il legislatore costituente ha stabilito una riserva di legge a favore del legislatore ordinario che in questa materia può statuire. E così via.

Sarebbe facile — lei lo sa, onorevole Ministro — trovare altri esempi. Ma nel caso concreto il legislatore costituente non ha lasciato una riserva di legge a favore del legislatore ordinario: ha detto che il cittadino lavoratore ha diritto a determinati mezzi per vivere quando è ammalato, quando è vecchio e quando è infortunato; per essere educato professionalmente, per essere in condizione di vivere quando è inabile, minorato; ma ha anche detto che questi sono compiti primari indeclinabili dello Stato. « Ai compiti previsti in questo articolo », siamo all'articolo 38, « provvedono organi ed istituti predisposti e integrati dallo Stato ».

B E L L I S A R I O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'articolo dice: « predisposti o integrati dallo Stato ».

M A R I S . Sì, dice: « predisposti o integrati ». Questo significa soltanto che i lavoratori hanno il diritto di gestire. Quell'« o integrati » fu così formulato proprio per stabilire il principio che nella gestione di quegli istituti possono e hanno diritto di intervenire anche i lavoratori, ma non inficia il principio costituzionale che i mezzi per soddisfare questi diritti costituzionali debbono essere comunque apprestati dallo Stato direttamente con suoi istituti o con organi sia pure da esso soltanto integrati.

Ecco, questa è una prima eccezione di incostituzionalità, e non ditemi che è un'eccezione peregrina: la legge proposta per Campione d'Italia non solo deroga alla legislazione ordinaria, ma deroga altresì alla Costituzione, assegnando a privati, con abdicazione di sovranità, con rinunzia all'intervento diretto, il compito di provvedere in qualche modo, sia pure sotto controllo, ad una funzione dalla Costituzione riservata allo Stato. Non ci si rende evidentemente conto di come venga calpestato e distorto il principio costituzionale; lo Stato, che per un preciso impegno costituzionale deve direttamente intervenire, organizzare ed apprestare mezzi, vi rinunzia per assegnare questo compito ad altri.

Non credo che questa eccezione, tanto evidente e chiara, meriti o richieda un'ulteriore trattazione. Sotto questo vizio insanabile di incostituzionalità crollano gli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge, cioè tutta quella parte della normativa di questo disegno di legge che rappresenta una rinunzia dello Stato all'obbligo costituzionale previsto dal quarto comma dell'articolo 38.

E non abbiamo finito: come un giovane studente in medicina va in ospedale per avere sott'occhio numerosi casi diversi, che gli consentano di portare rapidamente avanti la sua esperienza professionale in tema di patologia medica, così un giovane studente di giurisprudenza potrebbe benissimo dilettarsi su questo disegno di legge perchè è un esempio scolastico di quante incostituzionalità si possano mettere insieme con pochi articoli.

Vediamo, quindi, la seconda eccezione di incostituzionalità. Chi può esonerare, secondo lo schema del provvedimento in esame, il datore di lavoro di Campione dall'obbligo di osservare la legge e di versare i contributi? Ce lo dice l'articolo 3, che recita: « L'esonero di cui ai precedenti articoli viene concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del sindaco del comune di Campione e ad istanza del datore di lavoro ». Quindi è il Ministro che con suo decreto può esonerare un cittadino italiano datore di lavoro dall'obbligo di legge del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Onorevole Bosco, ella, che è professore di diritto, potrebbe dirci qual è la natura di questo decreto; è un atto amministrativo? Penso che non si possa mettere in dubbio che il decreto del Ministro sia un atto am-

ministrativo, sotto il profilo formale e sotto quello sostanziale. Però, con quest'atto amministrativo, sia pure in base a determinati criteri preordinati, sarà sospeso il valore di una legge nei confronti di un singolo cittadino; cioè questo atto amministrativo sotto il profilo formale avrà sostanzialmente valore legislativo, perchè con esso sarà possibile adottare un provvedimento di efficacia maggiore della legge. Quindi atto amministrativo avente forza di legge; è costituzionale questo? Io non me lo domando, lo domando a voi.

L'onorevole Ministro ricorderà certamente le numerose sentenze della Corte costituzionale a proposito dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, che stabiliva che il prefetto, in determinate circostanze, poteva emettere delle ordinanze con le quali sospendeva l'esecutività di alcune leggi; poteva impedire per esempio di distribuire giornali o la circolazione su certe strade.

Vi è tutta una dottrina intorno a questo fatto e una copiosissima produzione giurisprudenziale: se non vado errato, sono almeno tre le sentenze della Corte costituzionale che hanno detto — e non potevano dire diversamente — che con un atto amministrativo non si può sospendere il valore di una legge; la cosiddetta ordinanza normativa era propria degli Stati assoluti ma è incompatibile con il sistema costituzionale, perchè non solo non possono essere dal legislatore ordinario sospesi certi diritti costituzionali, ma il Ministro non può sospendere il valore di nessuna legge nei confronti di un singolo cittadino.

Che cos'è dunque? Una delega legislativa? Ma in questo caso dovrebbe essere concessa soltanto al Governo, per un determinato oggetto e per un periodo limitato di tempo. È un atto amministrativo avente forza di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione? Allora si tratta di un decreto-legge che può emettere soltanto il Governo e che deve essere sottoposto all'esame delle Camere per la conversione in legge.

Questa seconda eccezione di incostituzionalità merita ulteriore illustrazione? Non lo credo; e sotto questa eccezione crolla l'articolo 3 e anche quell'emendamento che è stato presentato all'ultimo comma — mi pare — dell'articolo 6, in base al quale arriviamo, per strafare, senatore Valsecchi, a limiti inconcepibili: non solo si assegna al Ministro la possibilità, con suo atto amministrativo, di sospendere la legge, cosa che costituisce un furore incostituzionale, ma si concede al Ministro, anche per coloro che saranno tenuti a pagare i contributi, il potere di trattarli in una maniera particolarissima, in modo che saranno, sì, tenuti a pagare i contributi nei limiti fissati dalle leggi vigenti, ma per loro il Ministro stabilirà delle norme di contribuzione diverse...

VALSECCHI PASQUALE. Stabilirà le modalità.

MARIS. Siamo, senatore Valsecchi, alla follia incostituzionale.

Vediamo ora la sanatoria stabilita per il passato. Il pretore di Como ha ritenuto di dover assolvere i datori di lavoro incriminati per omissione del versamento dei contributi. Nella scorsa legislatura il senatore Valsecchi presentò un disegno di legge in base al quale non solo queste persone venivano esonerate dal pagamento dei contributi, ma anche dalle responsabilità penali. Ora abbiamo migliorato leggermente la situazione perchè la volta scorsa voleva con legge ordinaria fare un'amnistia, mentre questa volta sembra si voglia soltanto abbuonare i cospicui debiti che i datori di lavoro di Campione hanno nei confronti degli istituti previdenziali. La sentenza del pretore di Como, tuttavia, merita un'attenta lettura; davanti a quel magistrato sono stati chiamati coloro che avevano omesso il versamento dei loro contributi sino al 1964 e qualche anno dopo; cioè sono stati chiamati a rispondere penalmente coloro che avevano operato l'omissione nel periodo in cui i direttori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale di assicurazione malattia avevano rifiutato ad alcuni datori di lavoro l'iscrizione. Il pretore di Como si è mosso sul piano del dolo, onorevole ministro Bosco, e così ha pensato: come posso io ritenerti responsabile di questo reato se tu sapevi

che il direttore dell'INPS e dell'INAM di Como avevano rifiutato l'iscrizione ad altri lavoratori? Il tuo era un ragionevole convincimento dell'intrinseca giustizia del tuo comportamento: cioè mancava il dolo.

Nel 1964, però, la questione è cambiata (ce lo dice la sentenza riportata dal senatore Torelli nella relazione) anche se tale mutamento si presenta con sfumature, incertezze e ripensamenti che lasciano perplessi; la situazione cambia perchè l'INPS accetta l'iscrizione di 22 ditte di Campione e l'INAIL di Como « stipula " attraverso uno scambio di lettere " con il corrispondente ufficio locale svizzero una convenzione » sull'assistenza agli infortunati. A questo punto non dobbiamo dimenticare, onorevole Ministro, che non è esaurita l'attività giurisdizionale del pretore di Como il quale ha, sì, liquidato un piccolo lotto, uno *stock* di magazzino di vecchie incriminazioni, ma restano sempre le sentenze successive al 1964, del '67, di oggi, di ieri e dell'altro ieri.

Ebbene, dopo questa sentenza, dopo il comportamento dell'INAIL e dell'INPS e dell'INAM che accettano le iscrizioni, non si può più parlare di mancanza di dolo per i datori di lavoro incriminati o incriminabili. Ed allora che cosa accadrà quando con legge il Parlamento avrà stabilito, articolo 6, secondo comma, che: « I datori di lavoro sono tuttavia esonerati dal pagamento dei relativi contributi dovuti per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge »? Si opera surrettiziamente, si contrabbanda una vera e propria amnistia, perchè stabilendo con legge posteriore che non è dovuto un contributo giusto per il periodo del commesso reato, il pretore, chiamato a giudicare in sede penale, dovrà dire: se per legge successiva tu non sei tenuto a pagare quanto eri tenuti a pagare allora, se non c'è l'obbligo del pagamento, non ci può essere la sanzione penale.

Ecco perchè dico che si contrabbanda un'amnistia, che è anticostituzionale in quanto, sino a prova contraria, competente ad emetterla è il Presidente della Repubblica, sia pure su proposta delle Camere. Ed infine si prevarica dalla funzione legislativa per fare con legge quello che è riservato alla funzione amministrativa: l'abbuono di crediti maturati a favore degli istituti di previdenza e di assistenza del nostro Paese.

Non voglio andare oltre. Credo che quanto ho detto sia sufficiente per determinare la vostra spontanea richiesta, quanto meno, di riportare in Commissione il disegno di legge, affinchè il Ministro abbia la possibilità di sottoporlo a quei magistrati che hanno acquistato esperienza legislativa nella lunga permanenza nei Ministeri, di cui abbiamo parlato in occasione della legge trattata qui in Aula alcune ore fa. Se così non fosse, se questa legge passasse così, si risolverebbe unicamente in un regalo il cui ammontare io non so valutare — se centinaia di milioni o di miliardi — comunque un grosso regalo, mi rendo conto, nei confronti di alcune persone: non so neppure quante esattamente. So che gli abitanti di Campione sono 1800, so che i datori di lavoro non possono essere molti e che alcuni di loro versano regolarmente i contributi all'INPS, all'INAM, all'INAIL. Però c'è qualcuno che non paga. Un così grosso regalo per legge a favore di costoro mi darebbe la prova metafisica dell'esistenza dei santi, perchè significherebbe che anche loro ne hanno uno in paradiso. Adesso è stato fatto del posto nel calendario con l'abolizione di qualche santo. Ebbene, se questa legge passasse, io credo che quei padroni di Campione che lucrano tanti milioni dovrebbero fare una petizione perchè il posto vacante venisse occupato, senatore Valsecchi e senatore Torelli, dai santissimi Carlo e Pasquale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T O R E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, io spero di dare delle risposte ai colleghi che sono intervenuti — e li ringrazio — abbastanza persuasive. Contraccambio l'augurio al collega Maris, nel senso di andare lui sul ca-

lendario dei santi di Campione. (*Interruzione del senatore Maris*). È un augurio che io le faccio e ritengo che dopo quanto dirò forse lei, senatore Maris, si persuaderà che quel posto lo merita.

Mi permetto però di dire che risponderò in tono piuttosto illogico, nel senso che non potrò seguire le osservazioni fatte nella loro sistematica, avendo io preso degli appunti piuttosto saltuari.

Comincio a rispondere al collega Maris, proprio lì dove egli ha affermato: qui si contrabbanda un'amnistia. Io gli dico che può essere esatto quello che lui ha detto, in linea di principio, però nel fatto è sbagliato, perchè non ha avuto forse la fortuna di avere il testo della sentenza in mano, altrimenti non avrebbe fatto la distinzione fra reati compiuti prima del 1964 e dopo il 1964. Infatti, le imputazioni che gravavano sui diversi imputati riguardavano reati accertati per esempio, in un caso, al 27 giugno 1966, e sono quasi tutti del 1966-67, quindi tutti posteriori.

D'altra parte la sua osservazione sulla amnistia parte dal presupposto che il giudice abbia assolto con quella formula un po' strana, esposta dal collega Brambilla, di « non aver commesso il dolo », mentre ciò avveniva con una formula molto precisa: « perchè il fatto non costituisce reato »; quel giudice a sostegno della sua sentenza ha diviso il periodo di tempo in cui le inosservanze contestate ai datori di lavoro di Como si erano verificate in due periodi, prima del 1964 e dopo. E quanto io ho esposto a pagina 7 e 8 non è materia mia (qui forse può essere incorso in errore il collega Maris) ma non è altro che la totale ripetizione del testo della sentenza. Infatti a pagina 6 io comincio con il dire: « dice infatti la sentenza ... » e le pagine 7 ed 8 non sono altro che la trascrizione integrale della sentenza. Il giudice, il pretore di Como, ha preso in esame anche il secondo periodo che parte dal 1964; egli infatti dice che fino al 1964 non c'è stato niente e che solo nel 1964 sono intervenuti gli istituti previdenziali, perchè evidentemente stavano per scadere i termini prescrizionali. Il giudice, proprio esaminando il periodo che va dal 1964 ad oggi, che è quello che più da vicino ci interessa, nota che la mancanza totale di una attiva collaborazione da parte degli enti creditori, pur non costituendo una valida rinuncia al diritto di credito che, in quanto di natura pubblica, è indisponibile, determina un'obbiettiva situazione di inapplicabilità delle norme, attesa l'impossibilità pratica in cui vengono a trovarsi i soggetti debitori, nel dare concreta attuazione alla loro volontà di adempiere. Durante l'istruttoria dibattimentale poi è stata anche dimostrata la volontà dei campionesi di voler corrispondere agli istituti italiani ed è stata dimostrata nell'istruttoria la non disponibilità e quindi l'inapplicabilità delle norme.

B R A M B I L L A . I problemi però rimangono! Non possiamo mandare in galera i lavoratori perchè hanno rinunciato a lavorare!

T O R E L L I , *relatore*. Lo so anch'io che i problemi ci sono, comunque il giudice ha esaminato tutto il periodo ed ha dichiarato che si era determinata e si determina ancora una situazione obbiettiva di inapplicabilità delle norme, attesa l'impossibilita pratica in cui si trovano gli interessati per non poter adempiere alle contribuzioni dovute.

A questo punto vi prego, onorevoli oppositori, di voler tener presente questa dichiarazione finale del giudice, perchè questo è il punto di partenza di tutto il ragionamento di questa legge. Ci troviamo di fronte ad una situazione anomala, in quanto vi è la impossibilità pratica per i soggetti debitori di dare attuazione alla loro volontà di adempiere.

Questa è una dichiarazione di un magistrato, non mia, pronunciata in una sentenza che non è stata impugnata nè da pubblici ministeri, nè da procuratori generali.

Da questo punto dobbiamo partire e di questa situazione dobbiamo prendere atto. Che cosa del resto può fare il legislatore quando si trova di fronte a questa situazione? Ritengo che sia suo dovere dar vita immediatamente ad una situazione di diritto di natura transitoria per poter permet-

tere ai lavoratori di avere la tutela cui hanno diritto.

C'è un altro punto che mi preme richiamare all'attenzione degli onorevoli colleghi, che riguarda la necessità di dare una normativa che garantisca ai lavoratori di Campione di poter fruire delle prestazioni dovute.

M A R I S . Ma lei in questo modo non risponde sulle eccezioni di incostituzionalità che sono state sollevate.

T O R E L L I , *relatore*. Sull'ultima eccezione circa l'amnistia ho già risposto. Adesso invece, richiamandomi al nucleo centrale della questione, voglio far presente la importanza della legge perchè dopo la sentenza della pretura di Como non è reato il non corrispondere i contributi.

M A R I S . Ma questo non è vero; da quando in qua non è reato? Non era reato quello di Como, questo è reato.

T O R E L L I , *relatore*. Mi permetta, collega; se la sentenza dice che oggi esiste una situazione di inapplicabilità della norma, prendiamone atto. Quindi sta di fatto che i datori di lavoro qui possono non fare il loro dovere in materia previdenziale. Sta a noi intervenire immediatamente per garantire una tutela. Vengo comunque alle eccezioni di incostituzionalità che sono state sollevate da molte parti, oltre che dal senatore Maris; mi pare che anche il senatore Di Prisco le abbia enunciate. È stato fatto richiamo all'articolo 38 della Costituzione il quale dice: « Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ». Ora, a mio modesto avviso, poichè questa eccezione era già stata fatta balenare, ritengo che non esista alcuna eccezione di anticostituzionalità perchè il disegno di legge prevede le modalità secondo le quali lo Stato, attraverso i propri organi amministrativi, è chiamato ad intervenire. È lo Stato quindi che interviene attraverso i propri organi..

M A R I S . Lo Stato interviene ad esonerare dal pagamento...

T O R E L L I , *relatore*. No. L'articolo 38, nel riferirsi ad organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato, prescrive il principio della ingerenza statuale nella materia, ma non la inderogabilità degli ambiti d'azione fissati ai singoli istituti previdenziali ed assicurativi. È questa la diversità ed è questa la risposta che io le do.

M A R I S . Lo Stato deve prestare i servizi con propri organi.

T O R E L L I , *relatore*. Ma lo Stato usa dei propri organi amministrativi, quindi in sostanza non vi è abdicazione ma adeguamento dei princìpi generali alla situazione speciale mediante forme particolari di controllo amministrativo. Questo è il punto fondamentale che a mio avviso tranquillizza sull'inesistenza dell'eccezione di anticostituzionalità. (*Proteste dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Ad ogni modo io mi permetto di esporre il mio concetto che ho sintetizzato e non intendo diluire il mio dire perchè apriremmo una discussione a non finire. Ritengo che questa interpretazione da me data sia perfettamente aderente allo spirito e alla lettera dell'articolo 38 della Costituzione.

M A R I S . Veniamo all'atto amministrativo del Ministro che sospende la legge.

T O R E L L I , *relatore*. L'atto amministrativo, senatore Maris, non sospende niente. Io guardo la situazione di oggi; la parola sospendere significa interrompere una situazione esistente, interromperla durante il suo svolgimento, ma a Campione non c'è nulla da sospendere perchè nulla esiste.

M A R I S . Ma la legge!

T O R E L L I , *relatore*. Non è mai entrata in vigore e il pretore di Campione mi dice che non è applicabile, allora io qui non sospendo nulla e questa eccezione che il Ministro possa sospendere mediante un suo provvedimento una legge la ritengo totalmente infondata data la situazione particolare del comune di Campione. D'altro canto se questa affermazione io la facessi soltan-

to come relatore sarebbe un punto debole della mia esposizione, ma quando questa affermazione viene sostenuta con le parole di un magistrato il cui giudicato è divenuto definitivo io ho l'animo tranquillo come legislatore.

Per quanto riguarda le altre osservazioni fatte dal collega Brambilla mi permetto di confutarle dicendo: siamo sereni, onorevole collega. Il collega Brambilla se l'è presa con la convenzione stipulata da organizzazioni sindacali circa il Casinò di Campione ed ha citato la CISL e la UIL. Citiamole tutte; sappiano gli onorevoli colleghi che esiste un contratto collettivo aziendale per il personale dipendente dal Casinò di Campione d'Italia in vigore dal 1° aprile 1968 al 31 luglio 1970, firmato da tutte e tre le organizzazioni sindacali.

BRAMBILLA. Male!

TORELLI, *relatore*. Io non so nulla, ma constato e rilevo che nella pubblicazione, dopo le firme dei datori di lavoro, ci sono le firme di due rappresentanti rispettivamente della CISL, della UIL e dalla CGIL. Vi è dunque la volontà univoca dei lavoratori di Campione. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Questo inciso l'ho fatto non per amore di polemica ma solo per far conoscere l'esatta situazione agli onorevoli colleghi e per rispondere ad una osservazione secondo la quale i dipendenti del Casinò, a differenza dei lavoratori italiani, vanno in pensione a 65 anni. È vero che qui viene fissato questo termine, ma su richiesta della Commissione paritetica la rendita di vecchiaia potrà essere pagata dalla Basilese, che è la società privata, assicuratrice, con un massimo di cinque anni di anticipo. Quindi non si tratta di un limite di 65 anni categorico ma esiste la possibilità di andare in pensione anche a 60 anni.

C'è poi un'altra accusa generale nei riguardi di questa legge perchè si dice che si applica una tutela inferiore a quella che esiste in Italia. Sono state usate anche delle parole grosse, si è parlato di una operazione esclusivamente a favore dei datori di lavoro e così via. Eppure se c'è un caso in cui semmai gli interessi dei datori di lavoro giocano marginalmente, mentre giocano in massimo grado gli interessi dei lavoratori, è proprio questo. Qui infatti si parla di prestazioni, cioè è l'interesse dei lavoratori dal primo all'ultimo comma che conta. A me non interessa cosa possono essere le contribuzioni, a me interessano le prestazioni. (*Interruzione del senatore Brambilla*). Ma sì, lo so. Quello che ho scritto non lo rinnego. Io so che a tutela dei lavoratori esiste l'articolo 2 che recita: « L'esonero da una o più assicurazioni predette può essere richiesto dai datori di lavoro... ». Prima di tutto cominciamo a fissare che l'esonero non è un diritto, ma è una richiesta...

MARIS. È una possibilità che si può realizzare con decreto del Ministro.

TORELLI, *relatore*. ... da presentarsi, e quindi opera a determinate condizioni e se sussistono tali determinate condizioni. Comunque, la condizione principale qual è? È quella fissata dal richiamato articolo 2: « L'esonero da una o più assicurazioni predette può essere richiesto dai datori di lavoro che garantiscono ai propri dipendenti — mediante la stipula di convenzioni con le compagnie di assicurazione, anche private, operanti nel territorio di Campione d'Italia — prestazioni, per ciascuna delle forme obbligatorie di assicurazione indicate nel primo comma, non inferiori a quelle garantite dalle norme che disciplinano le assicurazioni obbligatorie predette e senza maggiore aggravio contributivo per i lavoratori ».

Noi attraverso questa clausola obblighiamo i datori di lavoro a garantire delle prestazioni uguali a quelle italiane e se per caso venissero a incidere o gravassero su di esse oneri maggiori di quelli normali debbono provvedere i datori di lavoro. I lavoratori campionesi italiani con questa legge avranno diritto ad avere le eguali prestazioni, ed averle allo stesso prezzo con cui possono averle in Italia.

Questo è il nucleo della legge. Quindi qui abbiamo tutelato completamente i nostri lavoratori. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Quindi tutti questi accenni a posizioni di inferiorità...

D I P R I S C O . Parliamo degli assegni familiari.

T O R E L L I , *relatore*. Sì, gli assegni familiari; sono tanti gli argomenti che si possono considerare e la ringrazio per avere richiamato la mia attenzione su questo.

Riguardo agli assegni familiari che devono essere pagati direttamente l'osservazione è vera e direi anche giustificata, però non è una novità. Lei mi è maestro in questa materia, indiscutibilmente; forse però le è sfuggito che in Italia c'è qualcuno che li paga già direttamente e sono i dipendenti delle organizzazioni sindacali e dei partiti politici i quali, per espressa dichiarazione di legge, hanno facoltà di poter fruire, se lo credono, del pagamento diretto. Quindi non è una novità e non è un'eccezione; se noi mettiamo a raffronto le due situazioni (partiti politici e organizzazioni sindacali) potremmo definirle anche un atto di piccolo privilegio; ma se le rapportiamo con la situazione di Campione d'Italia, senatore Di Prisco, è completamente diverso.

D I P R I S C O . Anche per queste categorie versano solo tre contributi; per i lavoratori di Campione è prevista l'esenzione da tutti i contributi. Non tocchiamo quindi questo problema.

T O R E L L I , *relatore*. Stiamo parlando di assegni familiari.

D I P R I S C O . I dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali versano tre contributi, non tutta la gamma dei contributi.

T O R E L L I , *relatore*. C'è poi un'osservazione del collega Brambilla a cui mi preme rispondere. È l'osservazione che riguarda una sua accusa, cioè quella di aver dimenticato l'ispettorato del lavoro. Ma noi con questa legge siamo estranei all'ispettorato del lavoro! Esso continuerà la sua opera di controllo, eserciterà le sue funzioni di legge così come le esercitava prima. Vuol dire che l'ispettorato del lavoro avrà una legge di più da controllare; quella che questa sera noi abbiamo presentato; ma non è certamente nell'idea o nell'opinione di alcuno di noi togliere la potestà di controllo all'ispettorato del lavoro, il quale continuerà ad esercitarla; non c'è bisogno di ripeterlo, perchè anche Campione — abbiamo detto — è Italia e quindi l'ispettorato del lavoro, come l'ha esercitata nel 1964, quando si è precipitato con tanto zelo a fare quelle contravvenzioni, andrà ancora a Campione con altrettanto zelo per vedere se le norme della presente legge saranno accettate.

Credo di aver risposto brevemente a tutti i colleghi. Raccomando l'approvazione di questo disegno di legge agli onorevoli senatori che vorranno accettare questo mio invito, convinti di fare un'opera di profonda giustizia per i lavoratori di quella piccola città che è in Svizzera ma che è italiana. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

B E L L I S A R I O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, devo esprimere sinceramente il mio più vivo ringraziamento, a nome del Governo, al relatore, senatore Torelli, non solo per la relazione puntuale, dettagliata ed esauriente che ha presentato su questo disegno di legge, ma anche per la risposta che ha voluto dare in questa sede alle diverse obiezioni sollevate dai rappresentanti delle opposizioni.

Il mio ringraziamento va però anche agli onorevoli colleghi dell'opposizione, i quali hanno dimostrato, pur con la vivacità polemica loro congenita, di avere delle preoccupazioni che vanno al di là del valore delle argomentazioni e che il Governo condivide, nel senso che il Governo non è estraneo nè insensibile alle preoccupazioni specialmente di ordine generale, espresse negli interventi svolti questa sera.

In linea di principio il Governo non si permetterebbe mai di presentare o accettare un disegno di legge che imponesse una deroga in senso generale alle norme riguar-

danti questa delicata materia dell'assistenza e della previdenza e, se esso accede al disegno di legge presentato dal senatore Valsecchi (disegno di legge peraltro, come tutti i membri della Commissione lavoro sanno, modificato da diversi emendamenti, presentati specialmente dal Governo), lo fa proprio per la singolarissima ed eccezionale situazione che si riferisce appunto al comune di Campione d'Italia.

Quindi io vorrei, a nome del Governo, togliere anzitutto dalla mente dei colleghi la preoccupazione espressa ripetutamente negli interventi degli oppositori circa una certa cedevolezza da parte del Governo ad atteggiamenti di deroga a principi generali, che invece noi vogliamo vengano osservati in tutte le situazioni.

Come è noto a tutti, il comune di Campione d'Italia, pur essendo sottoposto — e questo va sottolineato — sotto ogni aspetto alla sovranità italiana, tuttavia in realtà, proprio per taluni aspetti pratici, ha risentito e risente, per effetto della sua particolare posizione geografica ed anche per le sue particolari condizioni storiche (ed il nostro relatore ha voluto giustamente far precedere l'esame di questo disegno di legge da una prospettazione della storia particolare del comune di Campione d'Italia, peraltro interessantissima anche dal punto di vista culturale), dell'ordinamento economico e amministrativo svizzero.

La situazione di detto comune separato del resto dal territorio nazionale e integralmente circondato dal territorio svizzero, fa sorgere una serie di problemi di ordine giuridico e pratico di non facile soluzione.

Il nostro relatore ha voluto scrupolosamente elencare nella sua relazione la vasta problematica relativa a questa singolarissima posizione del comune di Campione. La esigenza di creare un ordinamento speciale in quel territorio, onde risolvere in modo unitario i vari problemi comunali, è stata da molto tempo avvertita e non sono mancate iniziative, specialmente dopo il secondo conflitto mondiale, per porre rimedio a tale situazione.

Ho portato qui — non ho l'intenzione di leggerlo — un volume di oltre 300 pagine, che riguarda un rapporto presentato dalla prefettura di Como nel marzo 1968 sulla particolare situazione del comune di Campione d'Italia, dove sono raccolti i temi riguardanti la vastissima problematica che sorge a proposito di questo comune. (*Interruzione del senatore Maris. Repliche dal centro*).

Tale iniziativa per altro non ha potuto conseguire i risultati desiderati per cui il problema — e questa è una dichiarazione molto importante — rimane aperto, sicchè il provvedimento di legge al nostro esame ha un carattere di transitorietà e di provvisorietà. Quindi, anche quando si parla di deroga, ci si riferisce alla deroga in senso provvisorio, cioè in attesa che le iniziative legislative, sia parlamentari che governative possano approntare un provvedimento che sia tale da risolvere *in toto* e in modo globale e definitivo le questioni relative a Campione d'Italia: in attesa di una soluzione globale e unitaria si è particolarmente evidenziata, anche per i suoi riflessi sull'applicazione della legislazione sociale, l'esigenza di adottare in questa materia soluzioni idonee che, oltre ad essere tecnicamente accettabili, siano tali da garantire i lavoratori e le loro famiglie sotto il profilo della tutela assicurativa e previdenziale.

Perciò non credo che sia giustificata la espressione usata precedentemente dal collega Brambilla che si voglia imporre con questo disegno di legge una condizione di inferiorità ai lavoratori di Campione. (*Commenti del senatore Di Prisco*). Ritengo che sia ingeneroso, almeno per quel che riguarda le intenzioni dei presentatori di questo disegno di legge, attribuire loro questa idea; il disegno di legge d'altra parte nel suo testo originario non è sembrato al Governo tale da soddisfare completamente le esigenze dei lavoratori di Campione e per questo, come i colleghi sanno, sono state manifestate a suo tempo alcune perplessità.

Devo dire che anche in questa sede il Governo dichiara di non essere completamente libero da tali perplessità e in certo senso, mentre tiene conto ed accetta il disegno di legge del senatore Valsecchi e degli altri presentatori, vuole dimostrare la volontà di

rimettersi al giudizio del Parlamento per quel che riguarda alcune questioni che credo siano state completamente risolte: in ciò ritengo di avere anche l'adesione del presentatore e del relatore proprio per la provvisorietà e la transitorietà di questo disegno di legge.

È stata sottolineata poi l'esigenza di apportare al testo originario alcuni ritocchi come di fatto è avvenuto: il testo approvato dalla Commissione, del quale l'onorevole relatore ha illustrato i punti essenziali, offre ai lavoratori occupati nel comune di Campione d'Italia una protezione assicurativa completa, pur tenendo conto della particolare situazione del territorio nel quale il rapporto di lavoro si svolge. Infatti l'esonero da ciascuna forma di assicurazione obbligatoria è condizionato dal fatto che le polizze private sostitutive garantiscono un trattamento previdenziale non inferiore a quello garantito dalla legislazione vigente e senza aggravi contributivi di qualunque sorta per il lavoratore.

Oltre a ciò vi è da rilevare che detto esonero non opera automaticamente, ma viene concesso caso per caso, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale evidentemente dovrà valutare, (se ciò può scandalizzare il collega Maris da un punto di vista formale di tecnica legislativa, in realtà per la sostanza rappresenta una garanzia) la sussistenza di tutte le condizioni necessarie e sufficienti ad ammettere la deroga per ciascuna forma obbligatoria di assicurazione per la quale è previsto l'esonero stesso.

Ed è stato il Governo a volere l'introduzione di questo articolo 3 che serve appunto ad aumentare le garanzie nei confronti dei lavoratori di Campione.

Infine — e non è inutile sottolinearlo — viene prevista, qualora il lavoratore non raggiunga il diritto alla pensione, secondo la polizza svizzera, la possibilità della ricostituzione della sua polizza assicurativa presso l'INPS, consentendogli così il cumulo di tutti i periodi lavorativi utili ai fini pensionistici ovunque prestati.

Ciò premesso il Governo, condividendo le esigenze di trovare una soluzione al problema, specie sotto il profilo della tutela dei lavoratori, ritiene che il provvedimento possa considerarsi idoneo a far fronte alle situazioni determinatesi in quel comune in attesa — lo ripeto — di un completo riordinamento della materia attraverso una legislazione speciale, opportunamente differenziata dal rimanente sistema giuridico statuale, nei limiti che la posizione doganale e geo-politica del comune di Campione richiede. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 1.

I datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, costituente *exclave* interamente circondato da territorio elvetico, possono essere esonerati, entro i limiti e con le modalità stabilite dai successivi articoli, dall'obbligo delle assicurazioni sociali, nei confronti dei propri dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio del Comune stesso.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'esonero di cui all'articolo precedente può riguardare le seguenti forme di assicurazione obbligatoria:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro le malattie;

c) tutela economica e sanitaria delle lavoratrici madri;

d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'esonero da una o più assicurazioni predette può essere richiesto dai datori di lavoro che garantiscono ai propri dipendenti — mediante la stipula di convenzioni con le compagnie di assicurazione, anche private,

operanti nel territorio di Campione d'Italia — prestazioni, per ciascuna delle forme obbligatorie di assicurazione indicate nel primo comma, non inferiori a quelle garantite dalle norme che disciplinano le assicurazioni obbligatorie predette e senza maggiore aggravio contributivo per i lavoratori.

I datori di lavoro potranno essere, altresì, esonerati dagli obblighi contributivi nei confronti della Cassa unica per gli assegni familiari, purchè garantiscano per contratto, ai lavoratori, un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per quanto riguarda le prestazioni ed i soggetti beneficiari, a quello previsto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

L'esonero per l'assicurazione contro le malattie e per la tutela economico-sanitaria delle lavoratrici madri non può essere richiesto per i lavoratori che non risiedono nel territorio di Campione d'Italia.

Le convenzioni relative all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dovranno prevedere a carico delle compagnie di assicurazioni stipulanti l'obbligo di trasferire le riserve matematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale nel caso previsto al seguente articolo 5 e con le relative modalità.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo da parte della Commissione è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, lettera *b*), in fine, le parole: « e contro la tubercolosi » (2. 1).

Invito il Governo ad esprimere il parere.

B E L L I S A R I O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime in proposito qualche perplessità. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P I R A S T U . Solo qualche perplessità?

B E L L I S A R I O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per il fatto che l'articolo 2 contiene, come è stato rilevato anche dal relatore nella sua relazione scritta, alla lettera *b*) l'esonero per l'assicurazione contro le malattie. Ora questa espressione potrebbe fare intendere che sia compresa tra le malattie anche la tubercolosi.

M A R I S . All'articolo 6 lo si dice espressamente.

B E L L I S A R I O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È esatto: all'articolo 6 lo si dice esplicitamente. Ora, poichè noi facciamo una legislazione che vale per lo Stato italiano, e non per quello elvetico, per questa questione potrebbero sorgere difficoltà di interpretazione. Comunque, il Governo si rimette alle decisioni dell'Aula.

T O R E L L I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I , *relatore.* Per rispetto al Governo avrei dovuto illustrare prima questi emendamenti (perchè anche gli altri emendamenti sull'articolo 6 sono connessi). Questi emendamenti sono stati presentati partendo dal seguente principio . . .

M A R I S . ... che l'appetito vien mangiando! (*Richiami del Presidente*).

T O R E L L I , *relatore.* Per essere una battuta, la sua è fuori posto. Dicevo che avevamo presentato questi emendamenti partendo dal principio che in Svizzera l'assicurazione contro le malattie comprende anche la tubercolosi. Quindi, quando noi escludiamo la tubercolosi noi la facciamo pagare in Italia, mentre è già compresa nella assicurazione malattia in Svizzera. Quindi io ritengo che per ragioni di giustizia nell'articolo 2 si debbano aggiungere le parole: « e contro la tubercolosi », per non pagare due volte per la stessa malattia. Però una osservazione giusta è stata fatta in Commissione, ed è quella che rileva che in questo modo restano scoperte le indennità post-sanato-

riali. Effettivamente il trattamento per la tubercolosi in Svizzera è, sotto certi aspetti, anche migliore di quello italiano; però sotto un aspetto è peggiore, in quanto non sono previste le indennità post-sanatoriali. Da qui deriva la perplessità del Governo, perplessità che a mio modesto avviso si può superare, leggendo il testo « l'esonero può riguardare le seguenti forme ». Può riguardare quindi anche la tubercolosi, ma non è detto che debba riguardarla. Questo vuol dire che questo esonero potrà essere dato se il Ministro lo riterrà opportuno, nel senso che anche queste indennità post-sanatoriali possano essere pagate. Il Ministro potrebbe benissimo concedere l'esonero della tubercolosi, aggiungendo che vengano pagate le indennità post-sanatoriali come in Italia. Potrebbe per esempio porsi in relazione con il comune di Campione che ha nel suo bilancio dei fondi speciali per l'assistenza di tutte le persone che non sono assicurate e che dà le pensioni a quei pochi cittadini che non hanno tutela assicurativa. Quindi il Ministero potrebbe benissimo nell'ambito di questi rapporti con il comune porre a carico dello stesso anche queste indennità post-sanatoriali.

Ma c'è di più e di meglio; c'è una piccola questione, grande dal lato morale e finanziario degli interessati, ma piccola se presa in se stessa. Può essere materia di contrattazione sindacale. I sindacati, nel loro contratto collettivo, possono includere anche il pagamento di queste indennità post-sanatoriali, e i datori di lavoro le pagherebbero. Quindi non mi pare che la perplessità del Ministro sia fondata. (*Interruzioni dalla estrema sinistra*). Quindi io mi permetto di insistere perchè i colleghi accolgano questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 2. 1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 3.

L'esonero di cui ai precedenti articoli viene concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Sindaco del comune di Campione d'Italia, ad istanza del datore di lavoro interessato.

(*È approvato*).

Art. 4.

I datori di lavoro di Campione d'Italia i quali abbiano già stipulato le convenzioni previste dal precedente articolo 2 o provvedano a stipularle o integrarle entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno ottenere, ai sensi del precedente articolo 3, l'approvazione, con effetto retroattivo, delle convenzioni stesse e l'esonero dal pagamento dei contributi ed accessori relativi alle assicurazioni obbligatorie, per le quali è stata stipulata la convenzione, altrimenti dovuti agli Istituti ed Enti nazionali di previdenza e assistenza per i periodi di lavoro antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

L'approvazione della convenzione sarà, tuttavia, subordinata, per quanto riguarda l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, alla copertura assicurativa di tutti i periodi durante i quali i lavoratori siano stati occupati alle dipendenze del datore di lavoro stipulante.

(*È approvato*).

Art. 5.

I lavoratori che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione in base alle polizze di assicurazione di cui al precedente articolo 2, possono richiedere, entro due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con domanda al datore di lavoro

notificata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il versamento a questo Istituto della riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata al lavoratore qualora per il periodo coperto da polizza fosse stato assicurato obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà essere effettuato nei trenta giorni successivi alla richiesta del lavoratore, a cura del datore di lavoro che resta comunque coobbligato in rapporto all'adempimento da parte della Compagnia di assicurazione stipulante di quanto previsto nella relativa convenzione ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 2, e direttamente obbligato al versamento di ogni eventuale ulteriore conguaglio.

Per il calcolo della riserva matematica, da effettuarsi con riferimento alla data della domanda, si applicano le istruzioni e le tabelle di coefficienti approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1964 e successive modificazioni. Nel caso di omesso versamento delle riserve matematiche di cui ai commi precedenti, si applicano ai datori di lavoro inadempienti le sanzioni previste per omesso pagamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Qualora i lavoratori di cui al primo comma intendano avvalersi della facoltà di riscatto, ove prevista dalla polizza, la stessa può essere esercitata solo sulla somma eventualmente eccedente l'ammontare della riserva matematica, che deve in ogni caso essere versata all'INPS con le modalità di cui ai commi precedenti a cura del datore di lavoro.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Pasquale Valsecchi, Benaglia, Morandi, Berlanda, Bertola, Zugno, Cengarle, Coppola, Baldini e Limoni, l'emendamento n. 5. 1 tendente ad aggiungere all'ultimo comma, in fine, il seguente periodo: « È tuttavia data facoltà al lavoratore o ai suoi aventi causa di optare per il riscatto integrale se più vantaggioso ».

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O R E L L I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B E L L I S A R I O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*.

Il Governo non esprime parere favorevole a questo emendamento perchè è preoccupato per una situazione che potrebbe verificarsi. Potrebbe cioè succedere che il lavoratore, spinto da una particolare situazione di bisogno, chieda il riscatto integrale. Può succedere anche che dopo aver riscattato integralmente la sua pensione, si trovi successivamente ancora in uno stato di bisogno. In quella situazione egli non potrà più godere di alcuna assistenza. E d'altra parte in Italia la legislazione sociale per quel che riguarda l'assicurazione pensionistica ha un carattere che travalica la volontà individuale. Ora io credo che, anche se le intenzioni dei presentatori sono evidentemente rivolte ad un maggior vantaggio del lavoratore, non sia il caso di approvare questo emendamento. Perciò il Governo esprime parere contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Pasquale Valsecchi, insiste sull'emendamento?

V A L S E C C H I P A S Q U A L E . Se il Governo esprime parere contrario, non ne farò una questione essenziale. Tuttavia vorrei dire che non dobbiamo considerare i lavoratori come dei minorenni o dei minorati incapaci di provvedere alle loro cose. Come è mai possibile che ci sostituiamo ad una volontà che si rivelerà in un certo periodo quando il lavoratore si troverà a fare i suoi conti e a scegliere la soluzione migliore?

Dobbiamo forse arrivare a fare una legge che proibisca agli operai e agli impiegati di acquisire antecedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro le loro liquidazioni? Non facciamo questo perchè riteniamo sufficientemente preparati gli operai.

Ad ogni modo ritiro l'emendamento in quanto il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 6.

L'esonero non può essere concesso per le assicurazioni contro la tubercolosi, contro la disoccupazione involontaria, per l'Ente nazionale per la assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, per l'Opera nazionale pensionati d'Italia, per la Gestione case per i lavoratori e per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, i cui contributi dovranno essere versati con l'osservanza delle modalità previste dalle leggi vigenti.

I datori di lavoro sono tuttavia esonerati dal pagamento dei relativi contributi dovuti per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

Per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria l'esonero di cui al precedente comma è condizionato all'impegno scritto, da parte dei datori di lavoro, di versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il limite della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 aprile 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, i contributi relativi ai lavoratori per i quali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, si verificherà il rischio assicurativo.

È fatto comunque salvo il diritto dei lavoratori di ottenere, in regime di automaticità, ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, le prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo da parte della Commissione è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sopprimere, al primo comma, le parole: « contro la tubercolosi » *e, al terzo comma, le parole*: « e contro la tubercolosi ».

6. 1

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte della Commissione è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « con l'osservanza delle modalità previste dalle leggi vigenti », *con le altre*: « nei limiti fissati dalle leggi vigenti, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con propri decreti ».

6. 2

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B E L L I S A R I O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo preferirebbe il mantenimento della prima formula. Comunque, si rimette all'Assemblea.

T O R E L L I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I , *relatore.* Vorrei dare soltanto una spiegazione ai colleghi. Se manteniamo l'attuale dizione del primo comma dell'articolo 6, creiamo una contraddizione in quanto nell'attuale situazione non si può

provvedere soltanto al pagamento dei contributi INPS, INAM, INAIL. Se diciamo che per le minori assicurazioni valgono le modalità delle presenti leggi, creiamo una contraddizione in termini, in quanto si crea il problema se queste modalità possono esercitarsi in quel territorio mentre noi abbiamo dimostrato che ciò non può essere. Se non mutiamo questa formula ritorneranno le contravvenzioni non più per il mancato pagamento delle contribuzioni maggiori, ma di quelle minori.

Ecco perchè ritengo che il testo proposto sia più corrispondente alla reale situazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 6. 2 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

CHIAROMONTE, COLOMBI, COMPAGNONI, CIPOLLA, PEGORARO, BENEDETTI, LUSOLI, PIRASTU. — Il Senato,

constatato:

che la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda per gli interventi di mercato (AIMA), oltre a non avere avuto applicazione in molte sue norme importanti, si è rivelata inadeguata in relazione ai compiti di propulsione della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura, di sviluppo della produzione e di adeguamento degli indirizzi colturali alle esigenze del mercato;

che l'AIMA non è stata posta nelle condizioni di darsi la strutturazione necessaria allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche previste dalla legge istitutiva e che non ha potuto assolvere con la necessaria puntualità nemmeno al compito del pagamento delle integrazioni comunitarie ai produttori agricoli;

che l'AIMA affida alla Federconsorzi, mediante deleghe o convenzioni spesso a trattativa privata, compiti di acquisto, conservazione e vendita dei prodotti agricoli ed altri interventi sul mercato agricolo per somme ingentissime, consentendole in tal modo di operare in condizioni di monopolio, con danno per i produttori agricoli e per gli stessi consorzi agrari provinciali, in contrasto con lo spirito e la lettera delle norme legislative che prevedono, in caso di necessità, l'affidamento di tali compiti, mediante licitazioni private, a cooperative, consorzi e loro organizzazioni;

che l'AIMA si configura come un organismo dipendente da uffici burocratici, privo di una reale autonomia decisionale e finanziaria nell'assolvimento dei compiti di competenza;

che, nonostante gli obblighi di legge, non si è ancora provveduto all'istituzione degli albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere ai compiti di acquisto, conservazione e vendita dei prodotti agricoli;

che il consiglio di amministrazione dell'azienda, presieduto dal Ministro dell'agri-

coltura e delle foreste e composto in maggioranza da direttori del Ministero stesso, contrasta con l'esigenza di fare dell'AIMA un organismo democratico e autonomo al servizio dello sviluppo dell'agricoltura;

che lo stesso consiglio di amministrazione non ha provveduto a presentare al Parlamento la prescritta relazione sull'attività dell'azienda;

che l'AIMA è stata esclusa da ogni possibilità di essere presente autonomamente negli organismi della CEE e quindi posta nell'impossibilità di valutare i fenomeni di mercato a livello comunitario;

rilevata la necessità di superare i limiti angusti dei compiti affidati all'AIMA mediante una radicale modifica delle norme istitutive, allo scopo di farne un organismo autonomo, rapido nelle decisioni e tempestivo nell'esecuzione, capace di favorire una politica di propulsione della cooperazione e dell'associazionismo contadino e di equilibrato sviluppo della produzione agricola, in rispondenza alle esigenze del mercato interno ed internazionale,

impegna il Governo:

a) ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti diretti ad eliminare le condizioni di mancato adempimento ad obblighi di legge nell'attività dell'AIMA;

b) a regolamentare l'affidamento dei servizi e degli interventi che l'AIMA deve effettuare attraverso gli enti assuntori di cui all'articolo 10 della legge istitutiva, garantendone la pubblicità ed escludendo ogni condizione di esclusiva a vantaggio della Federconsorzi;

c) ad assicurare all'AIMA adeguate possibilità di ricorso al credito, al fine di evitare che sia costretta ad affidare i servizi e gli interventi solo ad enti assuntori che dispongono dei mezzi finanziari necessari;

d) a riconoscere il diritto delle cooperative, dei loro consorzi e dei produttori di avvalersi delle attrezzature e degli impianti di raccolta, conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli, pubblici e privati, realizzati con finanziamenti pubblici;

b) ad adeguare l'organico dell'AIMA con personale qualificato attraverso assunzioni da farsi nel rispetto delle norme di legge;

invita il Governo:

a far conoscere le proprie posizioni in merito all'esigenza di una nuova legge rivolta a trasformare e ad ampliare i compiti dell'AIMA e a definirne i poteri autonomi nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè, in via immediata, in merito alla modifica della composizione del consiglio di amministrazione dell'azienda, riducendo il numero dei rappresentanti ministeriali ed includendovi i rappresentanti delle associazioni professionali dei produttori, in particolare dei coltivatori diretti, e del movimento cooperativo. (moz. - 36)

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

ATTAGUILE, *Segretario*:

COLELLA. — *Ai Ministri dell'interno e delle partecipazioni statali.* — Per sapere in quale misura si prevede di tenere a bada il fenomeno di malcontento generale determinatosi a Nocera Inferiore dopo la insoddisfacente risposta data dagli organi competenti in ordine all'interrogazione numero 332, presentata dall'interpellante relativa alla ventilata soppressione della MCM.

Invero, il timore di tale soppressione è stato il motivo principale di un primo sciopero generale, svoltosi a Nocera il giorno 6 giugno 1969. Esso, controllato da uno schieramento di forze dell'ordine che superava le 1.600 unità, ha visto paralizzata l'attività economica e commerciale dell'intera città in ogni suo settore.

Non si dimentichi che Nocera Inferiore è una città di oltre 50.000 abitanti, a sua volta centro di una zona tra le più popolose d'Italia, la cui sorte è legata all'unica industria a ciclo continuo presente, quale appunto la MCM. Nè vale a tranquilizzare gli animi la lettera inviata all'interpellante dal presidente della MCM, ingegner Rodinò, in data 23 maggio 1969, la quale offre, sia pure in termini di estrema cortesia, assicurazioni solo formali alla soluzione del grave problema creatosi a Nocera.

Alla luce di queste ultime considerazioni, si chiede se non si ravvisi l'opportunità di garantire, con argomenti finalmente concreti e sostanziali, la continuità di funzionamento dello stabilimento di Nocera Inferiore, pur nel quadro della ristrutturazione generale dell'azienda. (interp. - 187)

BONATTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Constatato che le popolazioni polesane sono vivamente preoccupate per il permanere della minaccia di nuove alluvioni sul loro territorio, dato che la capacità di contenimento degli argini del Po e delle altre opere di difesa, nel tratto che interessa il Polesine, è attualmente di 8.000-8.500 metri cubi d'acqua al secondo, di fronte ai 12.000 registrati con la piena che provocò l'alluvione del 1951, e che questa minaccia continua a provocare l'esodo delle più valide forze di lavoro ed un conseguente invecchiamento e depauperamento di tutta l'economia polesana;

accertato che le popolazioni polesane guardano ad una razionale rete idroviaria padana che abbia come scelta fondamentale il Po, se collocata nel contesto della difesa del suolo e della sicurezza idraulica, sicchè per sistemare l'alveo di magra del Po e garantire il transito di natanti per tutto l'anno è necessario provvedere prioritariamente alla calibratura del Po, al rialzo degli argini, alla costruzione delle sottobanche, all'eliminazione delle pericolose strozzature di Calto e di Pontelagoscuro, all'esecuzione di opere di base per la regolamentazione delle acque basse e medie (tutte condizioni, queste, indispensabili per la sicurezza), nonchè esaminare attentamente ed attuare un'organica politica di utilizzazioni multiple delle acque del Po, con particolare riguardo agli usi per l'irrigazione e per le riconversioni colturali;

rilevato che la risposta del Governo alle interpellanze n. 39 e n. 40 ed alle interrogazioni n. 431 e n. 760, riguardanti anche il problema dello stanziamento di fondi necessari per la regolazione dell'alveo di magra del Po e per le idrovie, con particolare riguardo al canale Milano-Cremona-Po e a quello Padova-Venezia, è stata insoddisfacente,

l'interpellante chiede di conoscere quali decisioni e provvedimenti intendano adottare:

1) per avviare l'attuazione di un piano organico di sistemazione del Po, condizione preliminare della stessa utilizzazione idroviaria, con particolare riguardo al medio e basso corso del fiume;

2) per promuovere un approfondito esame dei rapporti intercorrenti tra la sistemazione idroviaria padana, con la scelta del Po, e una politica dei trasporti della Valle Padana e del Paese che sia la proiezione di un disegno generale di una nuova linea di sviluppo economico e sociale, che eviti le concentrazioni e l'aggravarsi degli squilibri e promuova uno sviluppo equilibrato, con particolare riferimento a territori depressi, come è quello polesano, il cui grado di abbandono è divenuto ormai intollerabile. (interp. - 188)

LUGNANO, CHIAROMONTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per affrontare i gravi problemi di sviluppo economico, civile e sociale posti all'ordine del giorno del Paese attraverso la imponente e drammatica lotta condotta dalle popolazioni dei comuni del Basso Volturno e dell'Agro Aversano.

In particolare, gli interpellanti chiedono di conoscere:

come si intenda provvedere allo sviluppo dell'occupazione nella zona e se non si ri-

tenga di dover intervenire, attraverso il capitale pubblico, per l'insediamento di industrie di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di industrie manifatturiere;

se l'Ente di sviluppo in agricoltura della Campania abbia predisposto o intenda predisporre ed attuare un piano organico di trasformazione della zona per elevare i livelli di reddito e di occupazione in agricoltura, prevedendo l'esproprio delle aziende inadempienti;

quando si intenda dare inizio ai lavori di sistemazione idrogeologica del bacino del Basso Volturno, al fine di eliminare le ricorrenti alluvioni;

se non si ritenga di dover realizzare con urgenza un organico e funzionante sistema d'irrigazione della zona;

quali interventi immediati si intendano realizzare per dotare i comuni del Basso Volturno e dell'Agro Aversano delle attrezzature civili (fogne, strade, acquedotti, scuole, illuminazione, eccetera) necessarie a garantire umane condizioni di vita alle popolazioni;

come si intenda provvedere all'assegnazione ai lavoratori dei terreni demaniali coltivabili e degli enti.

Gli interpellanti chiedono, inoltre, di conoscere se non si ritenga di dover disporre un'inchiesta diretta ad accertare ed a colpire le responsabilità in ordine:

a) all'occupazione di zone del demanio comunale da parte di speculatori privati in comune di Castel Volturno ed ai criteri con i quali sono state rilasciate le licenze edilizie;

b) alla costruzione in comune di Cancello Arnone di tratti di rete fognante che sono saltati appena entrati in funzione, determinando condizioni igieniche intollerabili in molte zone del comune;

c) alla costruzione della diga sul Volturno, in località S. Angelo in Formis, che, ultimata da anni, non è stata mai in grado di funzionare;

d) ai criteri con i quali sono stati erogati 2 miliardi di lire in attuazione del primo e del secondo piano verde in provincia di Caserta ed ai controlli effettuati ai fini dell'accertamento dell'esecuzione effettiva delle opere di trasformazione aziendale;

e) ai criteri con i quali si è proceduto all'assunzione al lavoro presso le grandi imprese di costruzione (Coppola, eccetera) delle maestranze ed alla mancata applicazione delle norme relative all'assicurazione obbligatoria da parte delle stesse imprese;

f) ai criteri con i quali si è proceduto alla compilazione delle liste elettorali del comune di Castel Volturno, al fine di accertare quali e quanti elettori hanno dichiarato una residenza fittizia in quel comune e procedere alla cancellazione. (interp. - 189)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

ORLANDI, ARGIROFFI, MINELLA MOLINARI Angiola, DEL PACE, DE FALCO, GUANTI, MANENTI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione finanziaria nella quale versano le amministrazioni ospedaliere per il mancato pagamento delle rette ospedaliere da parte degli enti mutualistici, ed in particolare se sono a conoscenza che la sola amministrazione ospedaliera di Bologna vanta a tutt'oggi un credito di oltre cinque miliardi di lire.

Si chiede pertanto ai Ministri interrogati che cosa intendano fare per ovviare in modo radicale a tale situazione. (int. or. - 911)

DAL CANTON Maria Pia, CASSIANI, SPAGNOLLI, GENCO, ACCILI, PENNACCHIO, MURMURA, BURTULO, PICCOLO, CENGARLE, SPASARI, VALSECCHI Pasquale, MONTINI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se non intendano:

1) istituire con sollecitudine presso ogni Prefettura un servizio ispettivo che valga

ad impedire fatti penosissimi, come quelli recentemente accaduti a Grottaferrata, nell'attesa che venga potenziato, ordinato e coordinato il delicato ed importante settore dell'assistenza all'infanzia;

2) sollecitare, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, l'approvazione della proposta di legge n. 1 del Senato relativa al recupero dei minori irregolari psichici (tali erano infatti le innocenti vittime di Grottaferrata);

3) esigere dagli organi competenti, nell'attesa dei provvedimenti amministrativi e legislativi richiesti dalla gravità degli avvenimenti, una particolare ed oculata severità nella concessione dei nulla osta a enti ed operatori assistenziali. (int. or. - 912)

VERONESI, BOSSO, BIAGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle finanze.* — Per conoscere se è esatta la notizia secondo la quale il Ministero delle finanze avrebbe esaurito in questi giorni, con un accreditamento di fondi a favore delle varie Intendenze, le ultime disponibilità previste in bilancio per il rimborso dell'IGE all'esportazione

Nel caso che tale notizia risultasse esatta, gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti intendono adottare le competenti amministrazioni al fine di assegnare al Ministero delle finanze uno stanziamento integrativo che valga ad evitare, una volta utilizzate le disponibilità appena erogate, la completa paralisi del sistema dei rimborsi all'esportazione che, nella fase attuale di sempre più accesa concorrenza internazionale, risulta, soprattutto per le aziende minori, elemento sempre più determinante ai fini della presenza dei prodotti « made in Italy » sui mercati mondiali (int. or. - 913)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GUANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda adottare i provvedimenti necessari per assicurare, in primo luogo, un alloggio alle numerose famiglie di Craco (Matera), le quali, a seguito di movimenti franosi, sono rimaste senza abitazione, e, in secondo luogo, per realizzare la costruzione degli edifici per le scuole materne, per la scuola dell'obbligo, per l'ambulatorio e per tutti i servizi civili necessari nella zona di nuovo insediamento.

A seguito dei movimenti franosi verificatisi qualche anno fa, che colpirono più della metà delle abitazioni di Craco, sono stati costruiti alcune decine di alloggi, ma restano ancora prive di abitazione più di 70 famiglie.

Data l'estrema pericolosità della situazione, è necessario che i provvedimenti invocati siano adottati con la massima urgenza, anche perchè la popolazione di Craco è in viva agitazione e sollecita il Governo ad intervenire con mezzi adeguati alle necessità. (int. scr. - 1964)

MAGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà provveduto ad ammettere ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge i coltivatori del comune di Manfredonia (Foggia), i quali hanno subìto danni alle colture in conseguenza degli allagamenti causati dalle rotture degli argini dei torrenti Cervaro e Carapelle, verificatesi il 20 dicembre 1968 e il 5 marzo 1969. (int. scr. - 1965)

VERONESI, BALBO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Rilevato che, tra i Paesi membri della CEE, solo l'Italia e la Francia vietano l'impiego dell'acido acetico di sintesi per usi alimentari;

constatato che in sede CEE si rileva di già una tendenza ad ammettere tale impiego, se non in forma diretta, attraverso le preparazioni di determinati alimenti;

tenuto presente che nell'area comunitaria il consumo di materie prime di origine agricola per la produzione dell'aceto assume un valore notevole, ragguagliabile, secondo

calcoli fatti in ambienti qualificati, ad oltre 4.000.000 di ettolitri di vino;

considerato che l'aceto ottenuto da materie prime di origine agricola non potrà mai competere con quello ottenuto da acido acetico sintetico per l'enorme differenza dei costi di produzione;

considerati, infine, i gravissimi contraccolpi economici che l'ammissione dell'impiego dell'acido acetico per usi commestibili produrrebbe nel settore degli alcoli provenienti da materie agricole e nel settore dei vini,

gli interroganti chiedono quale indirizzo abbiano sin qui seguito le delegazioni ministeriali che in sede CEE si sono occupate di questi problemi e, inoltre, che a dette delegazioni siano impartite istruzioni affinchè in futuro si oppongano con ogni mezzo all'ammissione dell'impiego dell'acido acetico per tutti gli usi alimentari cui tale prodotto potrebbe essere destinato. (int. scr. - 1966)

VERONESI, BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del commercio con l'estero, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda a verità che in questi ultimi tempi sono state autorizzate importazioni di forti quantitativi di carni suine congelate dalla Cina, e, in caso affermativo, per conoscere quali preventive misure di carattere economico e sanitario siano state predisposte a garanzia degli allevamenti nazionali che ancora oggi risentono le conseguenze della peste suina. (int. scr. - 1967)

FINIZZI, CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere le ragioni per le quali sinora non sono stati adottati provvedimenti idonei a far cessare lo sciopero (in atto sin dal 3 giugno 1969) dei cancellieri e segretari giudiziari, i quali hanno sempre goduto del generale apprezzamento per le loro notevoli doti di capacità e dedizione. (int. scr. - 1968)

VOLGGER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Premesso che la legge 18 marzo 1968, n. 263, prevede un assegno vitalizio di lire 60.000 annue anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle Forze armate dell'ex esercito austro-ungarico, divenuti cittadini italiani per annessione;

rilevato che a tutt'oggi nessun avente diritto di cui sopra ha ottenuto quanto gli spetta,

per conoscere quali difficoltà si sono frapposte ad un più sollecito pagamento degli assegni e lo stato attuale di trattazione delle pratiche in questione. (int. scr. - 1969)

BRAMBILLA, BONAZZOLA RUHL Valeria, MARIS, VENANZI, SEMA, GIANQUINTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — (*Già int. or.* - 388) (int. scr. - 1970)

CELIDONIO, BLOISE, BARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per chiedere se non si è abusato abbastanza della paziente attesa degli invalidi civili, ai fini della corresponsione del sussidio mensile il cui beneficio non viene erogato da mesi, aggravando lo stato di disagio economico di una notevole massa di cittadini che in tal modo viene umiliata e vilipesa nell'essere costretta a sollecitare il riconoscimento di un diritto che dovrebbe invece avere la sua manifestazione nel rigoroso rispetto delle scadenze, per non assumersi la grave responsabilità di un arbitrio che appare ancora più illecito se, come nella specie, viene operato dagli organi dello Stato che si onora di classificarsi una Repubblica democratica e non assolutista.

Per conoscere, altresì, se non si ravvisi finalmente la doverosa ed improrogabile necessità di dotare gli uffici sanitari provinciali di una più efficiente e funzionante organizzazione per dar luogo allo snellimento delle procedure prescritte ai fini istruttori delle molte migliaia di domande per il riconoscimento del requisito di invalidità civile, dal quale deve scaturire un obbligo di assistenza che non può e non deve essere

protratto nel tempo per non configurare l'ipotesi di un illecito, ancora più riprovevole se si considera che è lo Stato a rendersene colpevole. (int. scr. - 1971)

VIGNOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intende accogliere la richiesta avanzata dal Consiglio comunale di Acqui Terme (Alessandria) volta ad ottenere l'istituzione di una sezione del liceo scientifico presso il liceo-ginnasio statale « G. Saracco ».

Per conoscere se l'istituzione della sezione del liceo scientifico ad Acqui Terme si può realizzare con l'anno scolastico 1969-1970, tenendo conto delle ragioni addotte a sostegno della richiesta comunale e della urgenza di provvedere al soddisfacimento di una pressante richiesta dei giovani studenti acquesi, costretti ad iscriversi ad altre scuole, oppure a recarsi nelle scuole delle città di Alessandria (35 chilometri), Torino (100 chilometri), Genova (100 chilometri), con dispendio di energie, in quanto fuori casa per 10-12 ore, ed oneri economici non sempre sopportabili.

L'interrogante chiede, inoltre, al Ministro di voler far conoscere in tempo utile le sue decisioni perchè gli studenti possano assumere i loro orientamenti per le iscrizioni all'anno scolastico 1969-1970. (int. scr. - 1972)

VIGNOLO, AIMONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per sbloccare la vertenza che ha portato allo sciopero (in atto ormai da quasi un mese) i tecnici dipendenti dal suo Ministero, anche in considerazione del fatto che tale agitazione, oltre a bloccare il funzionamento dell'Amministrazione pubblica, paralizza l'attività dei comuni e delle provincie, sia per quanto riguarda i pareri sui lavori pubblici da parte degli uffici del Genio civile, sia per tutte le delibere inviate al Ministero, nonchè l'attività delle stesse imprese e cooperative costruttrici, e ferma i pagamenti, i collaudi, le perizie, eccetera.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere se il Governo intenda operare nello spirito del voto unanime ripetutamente espresso dal Parlamento, in sede di Commissione, per la ristrutturazione dei quadri tecnici ed amministrativi, centrali e periferici, del Ministero dei lavori pubblici e per la definizione e la valutazione delle funzioni e del trattamento economico e di carriera del personale tecnico, laureato e diplomato.

Quanto sopra, anche in funzione della necessità di mettere l'Amministrazione dei lavori pubblici in condizioni di meglio far fronte ai problemi inerenti la progettazione, l'esecuzione, la direzione ed il controllo delle più rilevanti tra le opere pubbliche, rendendola efficace strumento di assistenza e collaborazione (e non di pesante e formale controllo burocratico) nei confronti delle Amministrazioni elettive, degli Enti locali e della cooperazione. (int. scr. - 1973)

FILETTI. *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Ritenuto che la stazione ferroviaria del comune di Castiglione Sicilia è ubicata in atto nella contrada Lardicaro, che dista oltre quattro chilometri dal centro abitato, con il quale non è collegata da alcun servizio pubblico di comunicazione;

ritenuto che tale stato di cose è di gravissimo nocumento per la popolazione del predetto comune, ascendente a circa settemila abitanti, che è costretta a subire notevoli inconvenienti e difficoltà per trasferirsi dal centro abitato alla stazione ferroviaria e viceversa;

ritenuto che per il servizio postale, nell'interesse del comune suddetto, si è costretti a valersi della ferrovia « circumetnea », la cui stazione più vicina è sita nella contrada Cerro, che trovasi in zona montuosa di alto livello e dista circa sette chilometri dal centro abitato, con la conseguenza che, specie durante la stagione invernale, a causa delle frequenti nevicate, si rende impossibile effettuare regolarmente il trasporto e la distribuzione della corrispondenza, dei plichi e dei pacchi postali;

ritenuto che, al fine di evitare i suddetti inconvenienti, è necessario prolungare l'attuale linea ferroviaria Giardini-Randazzo si-

no a pervenire nell'abitato del comune di Castiglione Sicilia e costruire contemporaneamente una nuova idonea stazione ferroviaria nel centro abitato di detto comune o, comunque, nelle immediate adiacenze di esso;

ritenuto che le somme all'uopo occorrenti possono prelevarsi dalla spesa prevista per l'esecuzione del programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei mezzi di esercizio delle Ferrovie dello Stato (legge n. 211 del 1962 e legge n. 374 del 1968);

ritenuto, in subordine, che occorre quanto meno istituire una nuova autolinea, la quale colleghi la contrada Lardicaro all'abitato di Castiglione Sicilia e presti servizio in correlazione agli arrivi ed alle partenze dei treni che si effettuano nella stazione ferroviaria attualmente sita in detta contrada,

per conoscere se non ritengano opportuno disporre la costruzione di un ulteriore ramo della linea ferroviara Giardini-Randazzo, sino a pervenire all'abitato di Castiglione Sicilia, e la contemporanea costruzione di una nuova stazione in detto centro abitato o nelle immediate vicinanze di esso, o, in subordine, istituire una nuova autolinea che, collegando l'attuale stazione ferroviaria sita in contrada Lardicaro al predetto centro abitato, consenta il più sollecito e sicuro trasferimento dei viaggiatori e l'espletamento più rapido e regolare del servizio postale. (int. scr. - 1974)

FILETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Premesso che l'antico Palazzo municipale di Acireale, di pregevole stile barocco, più volte danneggiato a causa dei terremoti del 1693 e del 1818 e più volte restaurato, presenta in atto gravissime lesioni e minaccia di rovinare, così come è emerso da accertamenti fatti da tecnici all'uopo incaricati dalla locale Amministrazione del comune e dall'ufficio del Genio civile di Catania, nonchè dal conseguente provvedimento del sindaco, che ha inibito il transito in due delle strade sulle quali l'edificio prospetta;

ritenuto che anche la costruzione più caratteristica della detta città di Acireale, e precisamente la chiesa di S. Sebastiano — costituente opera di notevole pregio per il suo prospetto in ricco stile barocco con fregi, festoni e dodici statue, per i celebri affreschi di Pietro Paolo Vasta che si ammirano nel suo interno e per altre opere di indubbio valore storico ed artistico — presenta rilevanti carenze di natura statica, per cui è stato vietato l'accesso ai fedeli ed ai visitatori nella parte antistante del tempio;

ritenuta la necessità che i Ministri interrogati, per quanto di rispettiva competenza, adottino congrui e solleciti provvedimenti ed approntino i relativi mezzi per salvare dalla distruzione le predette due opere, largamente ammirate ed apprezzate da secoli nel mondo della cultura e dell'arte,

per conoscere se e quali provvedimenti idonei ed urgenti intendano adottare e se e quali mezzi straordinari intendano approntare per salvare dalla distruzione le due antiche opere di notevole pregio storico ed artistico costituite dal Palazzo comunale e dalla chiesa di S. Sebastiano di Acireale. (int. scr. - 1975)

VERONESI, BERGAMASCO, BIAGGI, BOSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale applicazione, ad oggi, ha avuto l'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 610, che autorizzava l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione ad emettere serie speciali di cartelle entro il limite di dieci miliardi di lire all'anno, per un periodo di cinque anni, per la concessione di mutui e per lo sconto di contributi o di indennizzi, ai sensi delle leggi 5 gennaio 1953, n. 1, e 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

In particolare, per conoscere se, in applicazione del successivo articolo 19, la Cassa depositi e prestiti e gli altri enti autorizzati abbiano investito le loro disponibiiltà nelle cartelle predette e fino a che limite e in che percentuale per anno.

Nell'ipotesi che le predette disposizioni di legge abbiano avuto attuazione solo in modo parziale, si chiede di conoscere, in considerazione dell'opportunità che la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra sia accelerata al massimo, se non si ritenga di prontamente intervenire affinchè la prevista emissione di 50 miliardi di cartelle dell'INFIR possa trovare attuazione, con conseguente acquisto da parte degli enti autorizzati nel termine previsto che va a scadere con il 1970. (int. scr. - 1976)

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Considerato che lo sviluppo degli allevamenti, specie di bovini da carne, è ostacolato dalla scarsità della produzione foraggera, che in questi ultimi anni è riuscita a coprire solo con difficoltà la quota dei due terzi delle esigenze alimentari energetiche del bestiame allevato;

considerato che le provvidenze previste dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 18 gennaio 1968, n. 13, non hanno portato al necessario incremento della produzione foraggera,

si chiede di conoscere se non si ritenga di proporre nuove e più incisive provvidenze per aumentare la produzione foraggera e la produttività della stessa, con particolare riferimento alle zone collinari e montane. (int. scr. - 1977)

PALAZZESCHI, FABIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere, di fronte allo stato di grave disagio in cui versa la popolazione del comune di Sesto Fiorentino (Firenze) a causa del mancato adeguamento del servizio postale in rapporto allo sviluppo del paese, che ha raggiunto i 37 mila abitanti ed ha la prospettiva di aumentare ancora, nel giro di pochi anni, di altre migliaia, e nel cui territorio comunale, attualmente, operano circa duemila aziende industriali, artigiane e commerciali, anch'esse destinate ad aumentare entro breve termine, che cosa si intende fare per rendere adeguato tale servizio, tenendo particolarmente conto della proposta del Consiglio comunale di creare due nuovi uffici postali nelle zone di Quinto Basso e del campo sportivo, e per una efficace ristrutturazione del recapito postale a domicilio. (int. scr. - 1978)

LI VIGNI, MENCHINELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per chiedere, stante il grave ritardo col quale si attua la legge 6 marzo 1968, n. 221, recante provvidenze a favore delle farmacie rurali, nonostante che la legge indichi precise scadenze per la liquidazione delle indennità spettanti (risulta agli interroganti che diversi farmacisti rurali non hanno ancora introitato alcuna somma), se non si intendano dare assicurazioni e precise disposizioni per garantire l'integrale e tempestiva attuazione della citata legge n. 221. (int. scr. - 1979)

GIANQUINTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Premesso che ogni aeroclub nel territorio di sua competenza esercita attività turistica, sportiva, didattica di volo a motore o a vela, aeromodellistica e di paracadutismo sportivo, senza fini di lucro (articolo 1 statuto-tipo degli aeroclub locali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715), l'interrogante chiede al Governo assicurazione che l'esclusione dei fini di lucro non significa affatto che le predette attività debbano essere svolte gratuitamente, ma soltanto che le tariffe non debbano consentire guadagni e perciò devono rappresentare soltanto un rimborso spese (pilota, carburante, assicurazioni, ammortamento velivolo, revisione, manutenzione, spese generali).

L'interrogante chiede pertanto che il Governo intervenga sollecitamente a ribadire quanto sopra presso le autorità aeroportuali, in quanto società commerciali di lavoro aereo contestano agli aeroclub il diritto di svolgere attività statutarie, in particolare quella turistica e di propaganda

del volo, a meno che non siano esercitate gratuitamente, il che equivarrebbe in pratica ad impedire agli aeroclub, enti morali, l'esercizio di proprie attività istituzionali a tutto beneficio di società commerciali private. (int. scr. - 1980)

CARUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che gli enti pubblici dovrebbero essere i primi ad applicare e rispettare le leggi;

considerato che il comune di Martina Franca esegue molti lavori in economia,

si chiede di sapere per quali motivi tale comune, da circa 5 anni, continua ad evadere il versamento dei contributi assicurativi per malattia, infortuni, invalidità, vecchiaia e superstiti ad un gruppo di operai che da 5 anni sono alle sue dipendenze e come possa giustificarsi il comportamento del responsabile dell'ufficio comunale di collocamento che, pur conoscendo la grave violazione, continua ad ignorarla, e quali provvedimenti intende adottare per la salvaguardia degli interessi dei lavoratori, i quali ripetutamente hanno chiesto agli amministratori il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, senza che fino ad oggi tale richiesta sia stata accolta. (int. scr. - 1981)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 19 giugno 1969

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 19 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per la esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale (636).

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'entrata in vigore delle proposte adottate dalla Commissione prevista dalla Convenzione per la pesca nel Nord Atlantico dell'8 febbraio 1949 e del Protocollo relativo alle misure di controllo di detta Convenzione, adottati a Washington il 29 novembre 1965 (333).

La seduta è tolta (*ore 21,15*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari